Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

Compagnia Siderurgica S.p.A.
Via Fossalunga 7 – 36030 SARCEDO (VI)
Codice Fiscale e Registro Imprese Vicenza
02584640243
R.E.A. Vicenza 256035 - Partita IVA 02584640243
Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v.

COMPAGNIA SIDERURGICA S.p.A.
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
redatto ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

Compagnia Siderurgica S.p.A.
Via Fossalunga 7 – 36030 SARCEDO (VI)
Codice Fiscale e Registro Imprese Vicenza 02584640243
R.E.A. Vicenza 256035 - Partita IVA 02584640243
Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v.

Sommario

LEGENDA PER L'INTERPRETAZIONE E l'APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO ... 4
REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI DALLA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... 5
DELITTI DI CRIMINALITA' INFORMATICA ... 14
DELITTI DI FALSO NUMMARIO O DI CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO (PROPRIETA' INDUSTRIALE) ... 20
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA ... 23
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ... 26
REATI SOCIETARI ... 28
DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO ... 35
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ... 37
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE ... 38
REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO ... 40
REATI TRANSNAZIONALI ... 42
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ... 43
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ... 54
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ... 60
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ... 64
REATI AMBIENTALI ... 66
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ... 77
RAZZISMO E XENOFOBIA ... 79
APPENDICI ... 80

LEGENDA PER L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

Ai fini dell'indicazione dei soggetti operanti all'interno della struttura organizzativa della Società, in questa Parte Speciale, vengono indicati come segue i soggetti aventi deleghe o posizioni apicali nell'organigramma:
CDA = Consiglio di Amministrazione
AD = Ciascun Amministratore Delegato o, come in organigramma, ciascun partecipante alla Direzione Generale.
DG = Direzione Generale che, in Società, è composta dai consiglieri di amministrazione muniti di delega;
DL = Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b) D. Lgs. 81/2008 – Presente in azienda.
CFO = Responsabile Amministrativo e Finanza
RRU = Responsabile Risorse Umane (Ufficio Personale in azienda)
RPROC = Figura solo eventuale che può essere nominata, senza formule sacramentali, da un **AD** o dal **CDA** in occasione di particolari necessità quali, ad esempio, quella di seguire una particolare procedura amministrativa (es. richiesto di sovvenzione o partecipazione a bandi).
RSPP = Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
RGQA = Responsabile di gestione, Qualità, Sicurezza ed Ambiente
RLS = Rappresentante per i Lavoratori della Sicurezza
RU = Responsabile di Ufficio, nel modello sarà specificato in ogni caso di che ufficio si tratta precisato che per Ufficio si intende generalmente una compartizione aziendale *non operativa* (= non appartenente alla divisione produttiva della Società).
RR = Responsabile di Reparto e dunque responsabile di una compartizione aziendale *operativa* (= appartenente alla divisione produttiva della Società).

Pur nella consapevolezza che l'identificazione e la descrizione di ogni singolo reato può risultare di difficile comprensione per i destinatari di questo MOCG si è proceduto comunque ad illustrarle entrambe al fine di fornire, anche in funzione al regime delle segnalazioni (*whistleblowing*), un punto di riferimento (anche se tecnico) all'azione di controllo diffuso.

Per la redazione di questa Parte Speciale del MOCG si è applicato e considerato come vero e proprio *modus procedendi* il disposto dell'art. 6 numero 2 del Decreto secondo il quale:
I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati (= identificazione delle aree sensibili);
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; (= per b) c) ed e), identificazioni di protocolli e misure di sicurezza per la prevenzione della commissione di reati);
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (= identificazioni di azioni repressive)

REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI DALLA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 D.lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

Normalmente la Società entra in rapporto con la P.A. al fine di ottenere titoli abilitativi (permessi, autorizzazioni ecc.) ovvero perché oggetto di specifici controlli (es. visite ispettive della Guardia di Finanza) oppure per essere destinataria di servizi o erogazioni o, per converso, per contrattare con la stessa P.A. la fornitura di servizi o prodotti. Nell'esecuzione di queste attività vi è la necessità che le informazioni fornite alla P.A. siano veritiere e non contraffatte e che la Società non sia preferita ad altri per meriti, titoli, garanzie, capacità che la stessa Società non possiede o non è in grado di offrire e che ha pertanto ottenuto utilizzando mezzi non legali.

Per tale motivo può essere sospetta qualsiasi condotta atta a:

1) alterare, modificare, correggere atti/documenti da inoltrare a qualsiasi P.A.;
2) intrattenere rapporti privilegiati con pubblici funzionari (contatti privati, regalie, ecc.);
3) attribuire alla Società, in qualsiasi modo in qualsiasi documento destinato alla P.A., competenze, capacità, possesso di requisiti, titoli e altro che invece la Società non possiede;
4) trasferire o agevolare il trasferimento di flussi di denaro, verso chiunque, non utilizzando i mezzi o i canali tramite i quali tale trasferimento normalmente avviene.

Individuazione e descrizione dei reati

I *reati presupposto* inclusi tra i reati cc.dd. *contro la Pubblica Amministrazione* così come individuati negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sono

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri mdegli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Per *Pubblica Amministrazione*, come elaborato dalla giurisprudenza più autorevole, si intende quel

complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:
a) nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici la soddisfazione degli interessi della collettività, tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
b) nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
c) negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità.

_o0o_

▪ **Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**: *Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*
Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi - sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.
Il beneficiario della sovvenzione non "amministra" correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

▪ **Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p., costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazione o di documenti falsi o a causa dell'omissione di informazioni dovute.
Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata per la sua consumazione sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.
Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

▪ **Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico:** *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*
La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro Ente Pubblico

▪ **Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti*
pubblici o delle Comunità europee Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. dopo che di recente si sono
pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.
La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un quid "*pluris*" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

▪ **Art. 640 ter c.p. Frode informatica:** *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a €*
1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso

della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico.
L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.
Tra le condotte previste dalla norma, ed uniche rilevanti ai fini della responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazioni a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. Modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

▪ **Art. 317 c.p. Concussione:** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*
Il pubblico ufficiale (p.u.) o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma con riferimento alla strumentalizzazione della sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello per il quale è stato investito).
Soggetti passivi di questo reato sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso. La partecipazione al reato del privato potrà avvenire nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il p.u. mediante qualsiasi attività che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

▪ **Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio:** *Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un alto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*
Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal p.u., anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

▪ **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*
Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.
Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio.

La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

▪ **Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti:** *La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

▪ **Art. 319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari:** *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*
L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

▪ **Art. 319quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità:** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*
Si tratta di un reato simile alla corruzione che si manifesta mediante l'induzione indebita da parte del pubblico ufficiale o del privato a dare o promettere denaro o altra utilità.

▪ **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** *Le disposizioni dell'articolo 319 di applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche*
alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

▪ **Art. 321 c.p. Pene per il corruttore:** *Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

▪ **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione:** *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma su applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte*

di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

▪ **Art. 322 bis c.p. Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri:** *Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.*
Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322 bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*" (art. 322 bis. c.p.).

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

I reati potrebbero essere commessi nei seguenti ambiti aziendali che, per la loro natura, coinvolgono anche la P.A. che sono:
▪ Gestione di adempimenti a fronte di aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08) nel contraddittorio o nei confronti degli Enti Pubblici deputati a tali attività;
▪ Gestione di adempimenti relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è, per legge o altro regolamento, agevolata;
▪ Gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale;
▪ Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di verifiche ed accertamenti;
▪ Acquisizione e/o gestione di contributi / sovvenzioni / finanziamenti concessi da soggetti pubblici;
▪ Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni con la P.A..
▪ Partecipazioni a gare, incanti o altri *iter* di aggiudicazione con la P.A..

Protocolli di prevenzione

I Destinatari del Modello dovranno attenersi, oltre che alle regole contenute nella Parte Generale e nel Codice Etico, ai protocolli specifici di seguito elencati.

Protocollo per la gestione di adempimenti a fronte di aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene (d.lgs. 81/08)

Spetta esclusivamente al **DL**, autonomamente o su proposta del **RSPP**, come da eventuale delega, sempre nel rispetto dei principi indicati nel Codice Etico, gestire ogni adempimento verso Enti

Pubblici in materia di *salute e igiene sul lavoro* (es. ottenimento/rinnovo del certificato prevenzione incendi) e, in sede delle riunioni periodiche di coordinamento, spetta allo stesso **RSPP** sottopore questioni simili all'attenzione dei partecipanti. Ogni altro soggetto, anche facente parte dell'organizzazione per la gestione della salute e della sicurezza in azienda, deve astenersi dai contatti con la P.A. se non nei limiti in cui sia stato appositamente delegato dal **DL**.
Le proposte vengono dunque esaminate e verbalizzate con relativa attribuzione di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione che potranno essere trasmesse anche a mezzo mail.
Il Delegato provvede all'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle attività operative propedeutiche all'espletamento di adempimenti verso Enti Pubblici.

Protocollo per la gestione di adempimenti a fronte di assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Spetta al **RRU** gestire ogni aspetto relativo alla possibilità che la selezione del personale abbia punti in contatto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: assunzione delle "*quota di riserva*") secondo le norme di legge e i principi del Codice Etico.
L'**RRU** provvede all'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle attività di gestione degli adempimenti a fronte di assunzione di personale appartenente a categorie protette riferendone periodicamente al **CDA** ovvero ad uno degli **AD** aventi delega alla gestione del personale, i quali concederanno le necessarie autorizzazioni.

Protocollo per la gestione di verifiche ed accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Nell'ambito del processo sensibile in esame è fatto obbligo:
- in capo ai soggetti incaricati per la gestione dell'ispezione, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo Ispettivo pubblico, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite;
- alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) di far partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati ovvero professionisti in grado di rapportarsi con cognizione di causa con i delegati della P.A.. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica.

In ogni caso di visita ispettiva dovrà essere contattato l'**AD** competente per materia (colui al quale è assegnata delega in merito) il quale unico potrà far assistere e/o intervenire all'ispezione le persone che riterrà utili ai fini dell'istruttoria.
Al termine della verifica, l'**AD** provvede ad analizzare e siglare il verbale redatto dall'Organo Ispettivo eventualmente rivolgendosi al **CDA** nel caso in cui vi siano ragioni ostative alla sottoscrizione.
Copia delle richieste di informazioni notificate o ricevute e del verbale finale di ispezione possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza.

Protocollo per l'acquisizione e/o gestione di contributi e simili concessi da soggetti pubblici

Nell'ambito del processo sensibile in esame è fatto obbligo di applicare i principi già dettati in merito dal Codice Etico.
Qualsisasi opportunità di finanziamento pubblico deve essere sottoposta al **RU** di riferimento che provvederà ad inoltrarla, in ogni caso, ad un **AD** o al **CDA** ai quali, unici, spetteranno le facoltà di aderire o meno a tale opportunità e di dare indicazioni relativamente ai modi con i quali aderire specificando i soggetti che assumeranno la carica di **RPROC**. Il **RPROC** sarà considerato figura apicale in relazione all'incarico da esso ricevuto.
Il **RPROC** provvede a redigere la richiesta di finanziamento allegando la documentazione

specifica di supporto richiesta. Una volta predisposta, la documentazione viene sottoposta alla verifica ed autorizzazione mediante sottoscrizione da parte dell'**AD** il quale potrà rivolgersi alla **DG** ovvero al **CDA** qualora la richiesta sia di particolare importanza.
Il **RPROC** ovvero il **RU** competente provvede all'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle attività operative propedeutiche all'acquisizione e/o gestione di contributi / sovvenzioni / finanziamenti concessi da soggetti pubblici.

Protocollo per la gestione di omaggi e liberalità nei confronti di funzionari della pubblica amministrazione

Nell'ambito del processo sensibile in esame è vietato:
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della Società.
In caso di omaggi a soggetti comunque collegati alla Pubblica Amministrazione è necessaria, in qualsiasi occasione, l'autorizzazione di un **AD** ovvero di un componente della **DG.**

Protocollo per la gestione di partecipazioni a gare, incanti o altri iter di aggiudicazione con la P.A..

Ogni proposta di partecipazione ad una gara ricevuta o ritenuta opportuna da qualsiasi reparto viene trasferita, in uno ai suoi elementi principali, al **RU** dell'ufficio commerciale competente.

Quest'ultimo verifica quelle ritenute interessanti in funzione della tipologia e della sede dell'attività oggetto della gara, del carico di lavoro attuale, del valore "strategico" della gara ecc. e provvede a reperire far reperire la documentazione di gara.
L'**RU** di riferimento, esegue l'analisi di fattibilità tecnica ed economica, volta a verificare la capacità dell'impresa di eseguire i lavori nei tempi e nelle modalità previste dai bandi o dagli invitie e valuta la capacità tecnica in termini di risorse da impiegare nella realizzazione del lavoro oggetto della gara.
Nel caso in cui si ritenga opportuno partecipare alla gara, viene approntata e/o reperita tutta la documentazione tecnica, legale e amministrativa (la cui redazione viene affidata ai professionisti dell'azienda ai quali sarà comunque applicabile il presente protocollo) che viene consegnata ad un **AD** al quale, unico, spetta l'approvazione finale prima della presentazione.
Durante tali passaggi i contatti con la PA avvengono secondo quanto previsto nel Codice Etico per i rapporti con la P.A..

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV - Controlli

Al momento in cui si redige questa versione del MOCG la Società non intrattiene frequenti rapporti commerciali con la pubblica amministrazione per cui non si ritiene di dover appronfondire i protocolli per alla partecipazione a gare e bandi pubblici oltre a quanto sopra esposto.

PE.

Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Seconda n. 2 e n. 4 del Codice Etico nonché della sezione Quarta

numeri 1,2 e 5 e della Sezione Quinta.

MS.

a) Viene assegnato ad un unico Ufficio il compito di richiedere e tenere aggiornati i documenti relativi alle figure apicali relativi a Autocertificazioni di qualunque tipo / Certificati del casellario / Certificati carichi pendenti / Copie carta identità e passaporto e altri simili documenti.

b) Applicazione delle misure di sicurezza informatica *standard* per l'accesso ai computer aziendali dai quali si accede alle piattaforme della PA.

c) Applicazione delle misure di sicurezza standard per la sicurezza dei documenti cartacei in relazione alla tenuta della documentazione inerente a qualsiasi gara o licitazione pubblica.

FI.

Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:

- Verbali di qualsiasi ispezione di qualunque tipo eseguita da organi pubblici, anche di polizia;
- Richieste per l'erogazione di contributi, indennizzi, agevolazioni rivolte nei confronti della P.A..

CONTROLLI.

a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);

b) controllo periodico del rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza da parte dell'OdV;

c) controllo, sulla base dei flussi informativi, dell'effettivo impiego di eventuali somme o utilità oggetto di richiesta di sovvenzione e controllo della coerenza tra richieste ed impiego;

d) richiesta di aggiornamento su eventuali procedure e contatti pendenti con la P.A..

DELITTI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

(art 24bis D.lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

I reati in parola riguardano l'infiltrazioni in sistemi informatici protetti senza averne alcuna autorizzazione (c.d. hacheraggio o attività di hacker) nonché l'alterazione e la cancellazione di dati che siano conservati in tali sistemi informatici. Può essere sospetto, considerato che la Società non opera normalmente tramite l'implementazione di procedure inforamtiche, il prolungato uso di computer o altri sistemi informatici per collegamenti a siti o aree internet non note o conosciute ovvero la presenza sistematica di apparecchiature hardware non *standard* presso postazioni di lavoro.

Individuazione e descrizione dei reati

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei Delitti di Criminalità Informatica così come individuati nell'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 48/2008 che sono:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

_o0o_

▪ **art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:** *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi

in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico,
la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.
L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*".
Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).
Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una
funzione".

▪ **Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:** *chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- **Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:** *chiunque, fuori dai casi consentiti dalla*

legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

▪ **Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici:** *chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.* Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.

▪ **Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:** *salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

▪ **Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:** *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni.

▪ **Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:** *se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635
c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

▪ **Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:** *chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

▪ **Art. 615 quinqies c.p. Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:** *chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615 quater e 615 quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, 63 ter e 635 quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

▪ **Art. 491bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria:** *se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

▪ **Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica:** *Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005 e suc. Mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 Euro.*

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

Nell'ambito dell'attività aziendale sono stati individuati i seguenti processi sensibili in relazione

alle fattispecie di reati presupposto in parola:
- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

Protocolli di prevenzione

Protocollo per l'utilizzo di strumenti informatici

Con riguardo all'utilizzo e gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai seguenti principi:
- rispetto delle *security policies* e della procedura per l'utilizzo degli strumenti aziendali;
- conoscenza e rispetto del Manuale Privacy adottato dalla Società;
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici le quali prevedono **il divieto**:
- di installare nella rete aziendale software che non rientrino nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale;
- di installare nella rete aziendale software che possano impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale;
- di operare in maniera illecita su sistemi informativi altrui al fine di sottrarre fraudolentemente dati o informazioni riservate o sensibili;
- di acquisire, possedere e/o impiegare strumenti software e/o hardware che possono essere utilizzati abusivamente per valutare e/o compromettere la sicurezza di sistemi informatici/telematici;
- di detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- di ottenere e/o fornire le credenziali di accesso ai sistemi informatici/telematici sia aziendali che di terze parti con procedure differenti da quelle autorizzate;
- di divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alle reti sia aziendali che di terze parti.

Spetterà in ogni caso al **RU** del'Ufficio IT il compito di procedere al periodico monitoraggio del traffico aziendale, nel rispetto più completo riserbo, al fine di individuare eventuali usi non autorizzati della rete aziendale.
Spetterà in ogni caso al **RU** del'Ufficio IT il compito di predisporre qualsiasi nuovo terminale della rete aziendale per l'uso nonché di installre qualsivoglia nuova applicazione che sia richiesta da qualsiasi utente abilitato all'uso della stessa.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.
Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della sezione I, della Sezione IV n. 1 e n. 2 nonché della sezione V del Codice Etico.

MS.
Ci si riporta alle misure già segnalate nel Manuale Privacy della Società.

FI.
Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:
- Documentazione riguardo qualsiasi provvedimento, sia interno che proveniente da autorità di qualsiasi tipo, realativo all'utilizzo dei sistemi informatici della Società;
- Documentazione relativa ad aggiornamenti del Manuale Privacy ai sensi della normativa GDPR

CONTROLLI.
a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza da parte dell'OdV.

DELITTI DI FALSO NUMMARIO O DI CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO (PROPRIETA' INDUSTRIALE)

(art. 25bis D. Lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

Dei reati di contraffazione vengono in rilievo (rimanendo gli altri in un profilo di rischio accettabile per la Società) quelli relativi alla tutela della proprietà industriale altrui cioè dei segni, dei segreti aziendali, dei marchi, dei loghi che altri usino per stare nel commercio. Di fatto, dunque, la legge punisce chi utilizzi la proprietà intellettuale altrui per trarne vantaggio come nel caso della riproduzione di marchi, soluzioni tecniche protette da brevetto o invenzioni che appartengono ad altri. Le condotte sospette sono chiaramente quelle relative alla riproduzione pedissequa e sistematica di soluzioni brevettuali, aspetti, caratteristiche, nomi e marchi che appartengono pacificamente ad altri soggetti, *in primis* ai concorrenti.

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25bis del D. Lgs. 231/2001:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

_o0o_

▪ **Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni:** *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi (2) o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (3), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (4). I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà*

intellettuale o industriale.

▪ **Art. 474 ter c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi:** *Fuori dei casi di concorso [110] nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato [4 2] , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi (2) o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000 (3). I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale..*

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

Nell'ambito dell'attività aziendale sono stati individuati i seguenti processi sensibili in relazione alle fattispecie di reati presupposto in parola (art. 47e e 474 ter c.p.):

- Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti
- Acquisizione, rivendica, registrazione di marchi, brevetti, modelli, disegni o altri titoli di proprietà industriale;
- Acquisto di beni.

Protocolli di prevenzione

Protocollo per la tutela della proprietà industriale altrui

Prima dell'immissione in commercio di qualsiasi nuovo prodotto, spetterà al **RU** Tecnico, ovvero all'**AD** che sia interessato dal progetto, di verificare (o far verificare) il rischio di contraffazione di qualsiasi proprietà industriale altrui tramite espletamento delle necessarie verifiche di priorità con ricorso a consulenti esperti del settore.
Tale fase di "**Verifica delle priorità**" è imprescindibile.
La Società procederà agli accertamenti di *verifica di priorità* anche in caso di partecipazione a RTI, Joint Venture, e ATI nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo di proprietà industriali.
Spetterà ad un unico referente (**RPROC**) il compito di intrattenre i rapporti con i consulenti in materia di marchi e brevetti anche per tenere aggiornati i relativi *files* con riguardo principalmente alle scadenze delle prenotazioni.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.
Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Seconda n. 3 nonché della sezione V del Codice Etico.

FI.
Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:
- Documentazione riguardo qualsiasi *claim* relativo alla contraffazione di proprietà industriale o intellettuale altrui (anche in riferimento a pretese sottrazione di Know-How, sviamento di dipendenti, concorrenza parassitaria ecc.).

CONTROLLI.

a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli da parte dell'OdV;
c) verifiche presso consulenti legali e della proprietà intellettuale.

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(art 24ter D.lvo 231/2001)

Individuazione e descrizione dei reati

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei delitti di criminalità organizzata così come individuati nell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal D. Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacienti o pricotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

▪ **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere:** *La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del D.Lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

▪ **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso:** *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.*

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle

altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

▪ **Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso:** *La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.*

▪ **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione:** *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è la reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

▪ **Art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309** Associazione finalizzata al traffico illecito di sostamza stupefacienti o psicotrope.

▪ **Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo:** *L'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01 richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni*
da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

Non sono stati rilevati aree di rischio o processi sensibili all'interno dell'ambito aziendale in relazione ai resti presupposto in parola che sembrano difficilmente perpetrabili.

In ogni caso rientrando tali reati in fenomeni criminosi disparati è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente, nella loro condotta, ai principi segnalati nel Codice Etico.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(art. 25bis.1 D. Lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

Anche nel caso di questa sezione si prendono in considerazione condotte caratterizzate da un intento fraudolento in ragione del quale la Società, sempre in modo sistematico e per trarne profitto, commerci beni "sofisticati" o recanti marchi o segni mendaci, cioè che inducano il compratore in inganno sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto. Condotte sospette, dunque, possono essere per esempio la presenza negli imballi di indicazioni di provenienza (tipo il "*Made in Italy*") riferito a prodotti fabbricati all'estero oppure l'indicazione di certe qualità (come il "per alimenti" o "ignifugo") che invece i prodotti non posseggono.

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25bis.1 del D. Lgs. 231/2001:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

_o0o_

▪ **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio:** *Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico (1), consegna (2) all'acquirente (3) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (4), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi (5), la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro..*

▪ **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci:** *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione (1) opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (2), è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

Nell'ambito dell'attività aziendale sono stati individuati i seguenti processi sensibili in relazione alle fattispecie di reati presupposto in parola:

- Immissione in commercio di prodotti nuovi
- Campagne pubblicitarie, realizzazione di qualsiasi attività di marketing riferita ai prodotti

Protocolli di prevenzione

Protocollo per la realizzazione di interventi o attività di marketing sui prodotti.

L'espletamento di campagne di marketing relative ai prodotti deve essere effettuato in concerto tra il **RU** Tecnico, **RU** produzione e il **RU** marketing (oggi non completamente strutturato, o con l'ente al quale la Società si affidi per queste compentenze) al fine di evitare che quest'ultimo ufficio o l'ufficio commerciale possa assegnare ai prodotti ovvero ai servizi della Società caratteristiche, qualità o prprietà di qualsiasi tpo che i prodotti o i servizi in realtà non hanno. Qualora sia necessario al tavolo dovrà essere invitato anche il **RR** dal quale il prodotto viene realizzato.
Prima dell'avvio di ogni campagna marketing quest'ultima dovrà essere vagliata dall'**AD** di riferimento.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.

Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Seconda n. 3 nonché della sezione V del Codice Etico.

FI.

Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:
- Documentazione riguardo qualsiasi *claim* relativo a vizi su prodotti provenienti da concorrenti o da clienti consumatori finali;
- Documentazione relativa a qualsiasi ispezione o povvedimento proveniente da autorità (anche estere) in relazione all'immissione in commercio dei prodotti.

CONTROLLI.

a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli da parte dell'OdV;
c) verifiche presso consulenti legali e della proprietà intellettuale.

REATI SOCIETARI

(art. 25ter D. Lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

Gran parte dei reati di questa sezione non si prestano ad essere descritti utilizzando concetti semplici. Emerge comunque la quotidiana rilevanza di almeno due figure delittuose che sono quella delle *false comunicazioni sociali* e della *corruzione tra privati*. Con riguardo alla prima figura di reato vengono in rilevo, innanzittutto e prima di tutto, i processi di formazione del bilancio che, a vario titolo, possono coinvolgere ampi ambiti della Società; con riguardo alla seconda, invece, vengono in rilievo i principi del Codice Etico riferibili al divieto di tenere condotte corruttive che consistano nel dare, o promettere di dare, denaro o altre utilità (comunque non dovute) per ottenere favori, garanzie o altri indebiti vantaggi a scapito di terzi.

Condotte sospette, in riferimento al reato di false comunicazioni sociali, possono essere, nell'ambito peculiare della Società, quelle relative alla presenza di anomalie (o anche solo deviazioni non giustificate dalle prassi pregresse) nelle operazioni di inventario o nelle fasi delle registrazioni contabili o delle imputazioni dei costi o comunque la presenza di qualsiasi tipo di alterazione durante l'esecuzione di tali fasi.

Nella corruzione (o istigazione alla corruzione) tra privati emergono le condotte tenute da persone che rivestano ruoli apicali nella Società e dunque rilevano eventuali anomalie relative a trasferimenti di denaro, promesse di utilità, regalie a favore di terzi o il compimento di atti con prassi *non standard* (ad esempio: assunzione di personale qualificato senza colloquio o senza alcuna fase di selezione).

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25ter del D. Lgs. 231/2001:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); - Fatto di lieve entità (art. 2621-bis)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra provati (art. 2635-bis)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

_o0o_

Elenco dei Reati Presupposto in materia societaria

▪ **Artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali:** *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622 (per le societa quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; è considerata comunque non rilevante una alterazione non superiore al 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, ovvero dell'1% del patrimonio netto, ovvero, nel caso di valutazioni estimative, se le variazioni non eccedono del 10% dalla valutazione corretta; il fatto sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate. L'art. 2622 c.c. prevede una circostanza aggravante se il fatto riguarda «un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione (…), ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione di valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

E' opportuno segnalare che fra i soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., oltre agli amministratori, ai direttori generali, sindaci e liquidatori, sono stati aggiunti ex art. 30 L. 262/05 i "Dirigenti Preposti alla redazioni dei documenti contabili societari".

Tale figura soggettiva è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 13 L. 262/05, che ha inserito nel D.Lgs. 58/1998 l'art. 154 bis, che appunto prevede e disciplina la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Tale soggetto, unitamente agli organi amministrativi delegati, ha fra l'altro l'obbligo – stabilito dall'art. 154 bis co. 5 – di attestare «con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 [si tratta delle procedure che devono essere predisposte dal dirigente per la predisposizione del bilancio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario] nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

▪ **Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità**

[1] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[2] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

▪ **Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione:** *Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.*

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

▪ **Art. 2625 c.c. Impedito controllo:** *Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.*

▪ **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti:** *La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.*

▪ **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve:** *La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*
La norma in esame punisce la ripartizione ai soci di utili o acconti su utili non ancora conseguiti, ovvero ancora la ripartizioni di riserve laddove tali condotte siano vietate dalla legge.
In particolare, a mero titolo esemplificativo, il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi:
- ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione.

▪ **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:** *Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

▪ **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori:** *La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

▪ **Art. 2629 bis c.c. O messa comunicazione del conflitto d'interessi:** *Il reato prevede il fatto dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati*

regolamentati italiani o dell'Unione Europea, ovvero diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico bancario, del D.Lgs. 58/1998, della L. 576/1982 o del D.Lgs.124/1993, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 co. 1 c.c.. Tali obblighi consistono essenzialmente in quello di astensione – se delegato – dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, ovvero nel portare a conoscenza gli altri amministratori e il collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, fornendo una serie di informazioni dettagliate delle quali il consiglio di amministrazione deve tenere conto in sede di assunzione della relativa delibera di approvazione. Per la sussistenza del reato è tuttavia richiesto che dalla violazione «siano derivati danni alla società o a terzi».

▪ **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale:** *Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.*

▪ **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori:** *Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.*

▪ **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati:** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

▪ **Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati:** *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.*

▪ **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea:** *La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.*

▪ **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio:** *La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si*

pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Con riferimento agli strumenti finanziari quotati, trova ora applicazione il reato di cui all'art. 185 D. Lgs. 58/1998.

▪ **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:** *La condotta criminosa consiste nell'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.*

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

I reati potrebbero essere commessi nei seguenti processi aziendali (Aree a rischio reato):
▪ Registrazione e predisposizione di dati economici, contabili o finanziari ai fini del bilancio o altre comunicazioni ufficiali;
▪ Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
▪ Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci);
▪ Gestione delle attività commerciali e degli acquisti;
▪ Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, destinazione dell'utile e operazioni su azioni e quote;
▪ Gestione dei rapporti infragruppo.

Protocolli di prevenzione

La Società non è quotata e dunque non vi è alcun limite di rischio per i reati che presuppongono il requisito alla partecipazione ad un mercato regolamentato.
L'esistenza del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (che si occupa di certificare il bilancio) rendono accettabile il rischio del compimento dei reati di cui dall'art. 2624 c.c. all'art. 2629 c.c. considerato che la composizione del managment della Società non presenta strutture ramificate (la presenza di un solo CFO e di un CDA di contenute dimensioni permette di tenere sotto controllo eventuali operazioni di natura straordinaria cui la Società intendesse accedere).

Protocollo per attività di registrazione e preparazione di dati contabili ai fini della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e di corruzione tra privati.

La Società è strutturata, sia informaticamente che tramite l'impiego di sufficienti risorse umane, per:
- procedere alla registrazione contabile delle fatture (di vendita o di acquisto) mediante caricamento a sistema delle stesse, previa verifica della correttezza formale e di merito della stessa;
- verificare l'esistenza di duplicazioni delle registrazioni contabili;
- verificare la registrazione di fatture passive di fornitori non presenti in anagrafica;
- verificare la presenza di fatture con importi abnormi o non congrui con immediata segnalazione al **CFO** o ad un **AD**;
- effettuare il pagamento e la contabilizzazione di poste passive solo a seguito di delibera (in

questo caso mediante l'approvazione) da parte degli organi competenti (normalmente un **AD**) limitando al minimo le approvazioni *una tantum* o con validità per più di un'operazione;
- attendere l'autorizzazione preventiva del **CFO** per procedere ad operazioni di creazione o modifica dei conti contabili;
- adottare prassi e criteri uniformi per procedere all'imputazione di costi;
- regolamentare le attività esternalizzate presso *outsourcers* mediante contratto formalizzato tra le parti;
- procedere alla archiviazione dei documenti contabili garantendo la tracciabilità delle informazioni.

Protocollo per attività propedeutiche alla formazione delle scritture di bilancio.

Le funzioni aziendali coinvolte nel processo di elaborazione e redazione del bilancio e di altre comunicazioni sociali trasmettono i dati e le informazioni di propria competenza alla **DG** competente nel rispetto delle tempistiche definite dal calendario di chiusura della Società, come da procedura adottata dalla Società. La trasmissione dei dati e delle informazioni è effettuata mediante archiviazione con modalità tali da consentire l'accesso al solo personale autorizzato.
La Società assegna al **CFO** e al suo Ufficio:
(i) la verifica di completezza e accuratezza delle poste stimate, le quali, prima della registrazione, sono se del caso condivise con le ulteriori funzioni aziendali competenti, preventivamente individuate dalla Società
(ii) l'invio dei dati richiesti alla funzione aziendale responsabile della tenuta della contabilità.
In relazione al processo di redazione del bilancio, la Società adotta una procedura che prevede tra l'altro quanto segue:
(i) una chiara attribuzione delle responsabilità tra le funzioni aziendali competenti per la definizione delle poste di bilancio;
(ii) le modalità di trasmissione delle stime alla funzione aziendale competente per il perfezionamento contabile;
(iii) la tracciabilità dei controlli effettuati dalla funzione aziendale competente sui dati e sulle informazioni ricevute, corredati da adeguata documentazione a supporto;
(iv) la tracciabilità dei meccanismi di calcolo adottati.
Il progetto di bilancio civilistico predisposto dalla funzione aziendale competente è inviato ai componenti del **CDA**, anche al fine di permettere loro di esplicitare eventuali osservazioni e richiedere eventuali spiegazioni. L'invio del progetto di bilancio avviene secondo modalità che consentano di tracciare l'avvenuta ricezione del documento da parte dei destinatari.

_o0o_

Le dimensioni della Società inducono a ritenere accettabile il livello di rischio connesso alla gestione dei rapporti con ggli organismi di vigilanza societaria dovendosi ritenere remoto il rischio che siano posti ostacoli all'attività di tali organismi. Per quanto riguarda il protocollo per la gestione degli acquisti si rimanda a quanto in appendice.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.

Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Seconda n. 2.1 e 2.2. e della Sezione Quarta del Codice Etico.

MS.
L'esistenza degli organismi di controllo societario non impone l'assunzione di particolari misure di sicurezza.

FI.
Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:
- Documentazione relativa alla bozza di bilancio e verbali di approvazione;
- Documentazione relativa ad anomalie riscontrate nel processo di inventario.

CONTROLLI.
a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza da parte dell'OdV;
c) interconnessione e interrelazione con gli organismi di controllo della Società, anche tramite periodiche riunioni.

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO

(art. 25quater D. Lvo 231/2001)

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25quater del D. Lgs. 231/2001:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

_o0o_

- **Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico:** *costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.*
- **Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati:** *costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*
- **Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale:** *costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.*
- **Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo:** *sono considerate con finalità di terrorismo*

le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altrenorme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

▪ **Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo:** *che disciplina l'istigazione a uno dei reati suddetti.*

_o0o_

Considerata la specificità delle fattispecie di reato in parola non si sono identificati, al momento, processi sensibili all'interno della Società.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(art. 25quater.1 D. Lvo 231/2001)

Nell'articolo 25quater.1 del D. Lgs. 231/2001 si prende in considerazione il reato di cui all'art. 583-bis c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Considerata la specificità della fattispecie di reato in parola non si sono identificati, al momento, processi sensibili all'interno della Società.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25 quinquies D. Lvo 231/2001)

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);
- Pornografia minorile (art.600ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600quater 1);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609undecies c.p.).

▪ **600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.** *Il reato punisce il comportamento di chi chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamentodi una situazione di vulnerabilità, di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

▪ **600-*Bis* c.p. Prostituzione minorile.** *Il reato descrive la condotta di chi 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

▪ **600-*Ter* c.p. Pornografia minorile.** *Il reato punisce chi 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

▪ **600-*Quater* c.p. Detenzione di materiale pornografico.** *Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.*

▪ **600-*Quater*.1 c.p. Pornografia virtuale.** *Viene previsto che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applichino anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse con una dimunizione della pena.*

▪ **600-*Quinquies* c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.**

Il reato punisce chiunque organizzi o faccia propaganda a viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

▪ **601 c.p. Tratta di persone.** *È punito chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 , ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

▪ **602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.** *E' punito chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.*

▪ **603 c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.** *E' punito chiunque:*
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

▪ **609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.** ***Il reato punisce*** *chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adeschi un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

_o0o_

Considerata la specificità delle fattispecie di reato in parola non si sono identificati, al momento, processi sensibili all'interno della Società. La Società, ad ogni buon conto, ha posto in atto strumenti di controllo della rete internet e dei computer per impedire accessi a siti internet con contenuti illegali.
Per quanto riguarda l'art. 603 c.p. si rimanda al protocollo relativo alle assunzioni.

REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO

(art. 25sexies D. Lvo 231/2001)

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25sexies del D. Lgs. 231/2001:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. 58/1998);
- Manipolazione di mercato (art. 185 d. lgs. 58/1998);
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Illeciti di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

▪ **Art. 184 d. lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate:** *Il reato è a carico di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione*
anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,della professione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
I divieti operativi ora indicati si applicano anche a colui che sia in possesso dell'informazione privilegiata a motivo della preparazione o della esecuzione di attività delittuose: l'ipotesi, pur originariamente immaginata con riferimento a fatti di terrorismo internazionale, è destinata ad applicarsi a qualunque attività delittuosa (per esempio un reato societario: si pensi al caso
dell'amministratore che, avendo predisposto un bilancio falso, si avvalga di questa informazione privilegiata per compiere attività di compravendita di titoli).
Occorre precisare che per la sussistenza del reato non occorre che dalle condotte vietate derivi un effettivo vantaggio per l'autore: si tratta infatti di un reato di mera condotta.

▪ **Art. 185 d. lgs. 58/1998 Manipolazione di mercato:** *Il reato prevede il fatto di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Le condotte vietate riguardano strumenti finanziari quotati o emittenti di strumenti finanziari quotati: diversamente si verterebbe nell'ipotesi dell'art. 2637 c.c.. Anche in questo caso non è necessario per la sussistenza del reato che si verifichi l'evento (l'effettiva alterazione del prezzo, ovvero che l'agente ne tragga vantaggio), trattandosi di un reato di pericolo.*

▪ **Art. 187 bis d. lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate:** *L'illecito amministrativo sanziona il fatto di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio (tipping);

- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
I divieti operativi ora indicati si applicano anche a colui che sia in possesso dell'informazione privilegiata a motivo della preparazione o della esecuzione di attività delittuose: l'ipotesi, pur originariamente immaginata con riferimento a fatti di terrorismo internazionale, è destinata ad applicarsi a qualunque attività delittuosa (per esempio un reato societario: si pensi al caso dell'amministratore che, avendo predisposto un bilancio falso, si avvalga di questa informazione privilegiata per compiere attività di compravendita di titoli). Il quarto comma dell'art. 187 bis estende i divieti operativi anche a colui che sia in possesso dell'informazione privilegiata, «conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse», irrilevante essendo la ragione o il motivo da cui deriva il possesso dell'informazione privilegiata stessa.
Occorre precisare che per la sussistenza dell'illecito non occorre che dalle condotte vietate derivi un effettivo vantaggio per l'autore: si tratta infatti di un reato di mera condotta.

▪ **Art. 187 ter d. lgs 58/1998 Illeciti di manipolazione del mercato:** *L'illecito amministrativo in discorso consiste nel fatto di chi chiunque, tramite mezzi d'informazione, compreso internet od ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*
Rientra nella fattispecie della manipolazione operativa, inoltre, chiunque ponga in essere:
i. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
ii. operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
iii. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
iv. altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Per quanto concerne le tipologie di attività indicate nelle lettere a) e b) del comma 3, il fatto non è punibile se l'autore dimostra di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

_o0o_

Non si sono identificati, al momento, processi sensibili all'interno della Società.

REATI TRANSNAZIONALI

(art. 10 della Legge 146/06)

Individuazione e descrizione dei reati

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati transnazionali così come individuati nell'art. 10 della Legge 146/06 il quale recita:

Art. 10.
(Responsabilità amministrativa degli enti)
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291- quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

_o0o_

Si rimanda alla gestione dei singoli reati prevista nelle altre parti speciali del Modello.

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 25septies D.lvo 231/2001 introdotto dall'art. 9 della legge 123/2007 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

I reati qui presi in considerazione hanno natura colposa. La Società, dunque, può essere incrimninata non perché la sua struttura sia organizzata per provocare volontariamente la morte o per praticare lesioni alle persone (che ovviamente non può succedere) piuttosto qualora ciò accada in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di leggi e regolamenti che disciplinano l'attività lavorativa. La Società, soprattutto in relazione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – d'ora in avanti citato anche come il TUS – deve porre in essere le procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione previste dal citato TUS e deve operare perché tali previsioni siano efficaciemente implementate in azienda e perché siano predisposti i prescritti presidi di controllo.
Se tale predisposizione avviene in maniera sommaria, non efficacie, anomala, *al risparmio* ovvero se i controlli non sono effettuati, sono disattesi o vengono semplicemente ignorati allora sarà possibile individuare e segnalare situazioni sospette. Allo stesso modo vanno segnalati i comportamenti che ciascuno di coloro che lavora con e per la Società possa tenere in aperto contrasto con le prescrizioni che la Società stessa impartisce in materia di prevenzione e protezione.

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal D. Lgs. 231/01 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

Le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-septies riguardante l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede:
1. in relazione al delitto di cui all'art. 589 (*omicidio colposo*) del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 (omicidio colposo) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
3. in relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma (lesioni personali colpose, quantificabili come gravi) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul

lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

_o0o_

Il Modello Organizzativo, idoneo ad esentare l'ente dalla **responsabilità amministrativa,** nei casi in cui vengano commessi i reati esaminati nel presente capitolo, è disciplinato dall'articolo 30 DLgs. 81/08.
Tale articolo è collocato nella sezione che ha come oggetto generale la valutazione dei rischi, di cui si occupano più specificatamente gli artt. 28 e 29.
Art. 30. T.U. n. 81/2008
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazazione aziedale definiti conformemente alle linee guiad UNI-INAL per un sistema di gestione della salutee e sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti del presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale posso essere indicati dalla Commissione di aui all'art. 6.
5 bis. (omissis)

Il primo comma dell'art. 30 D. Lgs. 81/08 impone che il modello organizzativo, relativo alla sicurezza e alla salute sul lavoro, debba essere adottato ed efficacemente attuato, senza imporre alcun riferimento temporale specifico. Trova quindi applicazione quanto già disposto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2007, per cui l'adozione e l'efficacia devono avvenire prima del verificarsi dell'evento che costituisce il reato, prima quindi dell'infortunio che cagiona la morte o le gravi lesioni del lavoratore.

_o0o_

La Società riconosce alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Conseguentemente la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (Datore di Lavoro, Dirigenti Delegati, Preposti, Prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.
La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.
In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi:

a. emanare e far rispettare chiare norme di comportamento;
b. evitare *alla radice* i rischi;
c. valutare i rischi che non possono essere evitati;
e. adeguare il lavoro all'uomo;
f. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
g. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
h. programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
h. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Premessa organizzativa

Qualcuno potrebbe pensare (anche per effetto del poco chiaro articolo 30 comma 5 sopra intramente riportato) che il DVR (Documento valutazione dei rischi – detto in certi casi anche VdR previsto dal TUS) costituisca già di per sé il MOGC dell'azienda (cioè questo documento preisto dal D.Lgs. 81/2008) sotto il profilo della prevenzione dei resti di lesioni gravi e gravissime e di omicidio colposo derivanti dall'inosservanza della normativa anti-infortunistica.
Questa convizione è sbagliata come segnalato, anche recentemente dalla Giurisprudenza. Vale la pena, sul punto, di riportare le argomentazioni (a sostegno di tale differenza) fatte proprie da quella che, forse, è la più celebre sentenza in materia e cioè quella del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Molfetta del 26 ottobre 2009.
Eccone i passi fondamentali: *il modello di organizzazione e gestione del DLG 231/01 è contemplato*

dall'art. 30 del DLG 81/08, segnando così una distinzione non solo nominale ma anche funzionale. Tale ultimo articolo riprende l'articolazione offerta dal DLG 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, che differenziano il modello da un mero documento di valutazione di rischi: l) la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza; 2) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate; 3) la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate; 4) l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Perciò il modello immaginato dal legislatore in questa materia è un modello ispirato a distinte finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni; quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettivà. Non è possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del DLG n. 231. Anche se sono ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello teso ad escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento e sull'osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell'affidamento di poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia. Queste sono caratteristiche imprescindibili del modello organizzativo. Ad esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello gestionale del DLG 231 ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. ***Peraltro, mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti concretamente a determinate mansioni, il modello del DLG n. 231 deve rivolgersi non tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell'ente.*** *Dall'analisi dei rischi del ciclo produttivo l'attenzione viene spostata anche ai rischi del processo decisionale finalizzato alla prevenzione. Dalla focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte riferibile alla sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale individuazione dei responsabili dell'attuazione dei protocolli decisionali, finanziari e gestionali occorrenti per scongiurare quei rischi. Si tratta, come chiarito, di evitare la commissione di reati in materia di infortuni sul lavoro da parte dei garanti dell'incolumità fisica dei lavoratori. E' evidente, di conseguenza, che i documenti di valutazione dei rischi (…) abbiano una destinazione diversa sul piano funzionale e giuridico rispetto al modello della legge speciale in esame. Essi non possono in alcun modo costituire un surrogato di un modello organizzativo e gestionale, che è stato congegnato per scopi diversi, anche se mediatamente sempre a favore dei lavoratori, e che per questo risulta strutturato normativamente con precipue ramificazioni attuative, ben marcate e polivalenti.*

Processi sensibili all'interno della Società

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità

delle componenti aziendali.
Tuttavia, l'analisi dei processi aziendali nell'ambito della Società ha consentito di individuare come attività ritenute altamente sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 quelle relative a:

ATTIVITA' PROCESSI A RISCHIO
Individuazione di ruoli, poteri e responsabilità in materia di sicurezza
Valutazione dei rischi e redazione del DVR (come previsto dal TUS)
Selezione delle ditte appaltatrici e gestione degli appalti
Gestione della formazione, informazione ed addestramento
Acquisto di materiali e attrezzature
Gestione delle emergenze
Individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza

_o0o_

Protocollo per la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza sul posto di lavoro - Rinvio al modello organizzativo ex art. 30 d. lgs. 81/2008 – Presidi preventivi adottati – Protocollo di verità degli assunti.

La Società ha adottato una serie di presidi che tra loro si integreranno secondo una condivisa politica.
Tali presidi sono:

Presidi Preventivi Adottati
Adozione e attuazione delle procedure previste dal SGSL
Predisposizione di un DVR ai sensi del T.U. 81/08 che tenga in considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di produzione
Predisposizione di un sistema di Deleghe in materia di servizio di prevenzione e protezione e definizione di un organigramma in materia di sicurezza
Presidio per la valutazione delle misure di prevenzione e protezione in caso di interferenze (c.d. "DUVRI")
Adozione e attuazione delle procedure previste dal SGSL
Gestione preventiva e formazione per il caso di emergenze
Si precisa che la documentazione sopra esposta o comunque adottata dalla società in materia di sicurezza deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Il Sistema è stato già da tempo implementato dalla Società e risulta strutturato secondo le linee guida UNI INAIL – Lavoro Sicuro richiamate dall'art. 30 D. Lgs. 81/2008 e dunque basato sui seguenti assunti che allo stato si ritengono come essenziali e che dovranno sempre risultare come verificati:

1	**Formale identificazione delle figure**	Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli Addetti al primo soccorso, agli Addetti emergenza, agli RLS, devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei

		soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
2	**Nomina del medico competente**	E' nominato il Medico competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività.
3	**Individuazione dei rischi**	Sono tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari. Nell'ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi deve essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un "Documento di Valutazione dei Rischi" (come anticipato, per brevità, anche "DVR") che contenga quanto prescritto all'Art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il DVR deve avere data certa ed essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
4	**Rischio di interferenze**	Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi (come anticipato, "DUVRI"), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
5	**Gestione delle emergenze**	Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano: a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione; b) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e

		Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente; c) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento; d) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione; e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; f) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, ai sensi del DPR 37/98. La Società ha predisposto il Piano di emergenza ed evacuazione in cui sono identificate le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori, prevedendo, specifici ruoli, responsabilità e modalità di archiviazione della documentazione attestante l'esecuzione delle prove di evacuazione e simulazioni di emergenza, al fine di assicurarne la relativa tracciabilità. La Società ha individuato e nominato gli addetti alla gestione delle emergenze, di primo soccorso e antincendio, la cui nomina risulta firmata per accettazione dell'incarico da parte degli addetti designati. 6. Devono essere organizzati e garantiti i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
7	**Certificato prevenzione incendi**	Per ciascun sito aziendale/luogo di lavoro della Società, deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza.
8	**Certificazione**	Le macchine inserite nei cicli di produzione della Società

	delle macchine e dispositivi di protezione	sono sempre munite di ogni certificazione in merito alla loro provenienza ed alla presenza di ogni dispositivo di protezione e sicurezza. Le macchine sono costantemente monitorate per verificare che tali dispositivi di protezione non siano asportati, alterati o sostituti con altri non adeguati.
9	**Piano Sanitario aziendale**	E' predisposto ed aggiornato, a cura del Medico competente, per ciascun sito aziendale, un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche. Tale Piano Sanitario aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico competente.
10	**Libro Registro Infortuni**	Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.
11	**Traferimento dati sugli infortuni**	Sono predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, ed assicurato il relativo rispetto. Il Registro Infortuni viene gestito, aggiornato ed archiviato dalla Società, mentre l'obbligo di denuncia INAIL è curato dall'ufficio **RU** personale.
12	**Registro dei quasi-infortuni**	E' approntato un registro dei quasi-infortuni ai fini dell'individuazione di rischi latenti o di aree sensibili non prese precendetemtnete in considerazione.
13	**Programma di informazione in materia di sicurezza**	Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
14	**Addestramento di neo-assunti**	E' redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed

		addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
15	**Documentazione**	Sono monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria.
16	**Diritto di accesso per il RLS**	Il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione è verificato dal **RLS** anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.
17	**Plan Do Check Act**	L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione è periodicamente monitorata. Le misure sono sostituite, modificate o aggiornate qualora ne venga riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. E' predisposto un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.
18	**DPI**	La corretta distribuzione e gestione, oltre che il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite è costantemente monitorato.
19	**Riunioni**	Il **DL** e il **RSPP** con la partecipazione del **Medico competente**, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con il o i **RLS**, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV.
20	**Divieto di fumare**	Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro è formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato.
21	**Divieti di accesso**	Il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici è formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato.

22	**Segnaletica**	Esiste in Società la necessaria segnaletica orizzontale e verticale. Le attività lavorative sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
23	**Sicurezza prima di tutto**	E' vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.
24	**Manutenzione**	E' garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.), anche tramite l'utilizzo di appositi scadenziari. Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. La Società, servendosi di specifici contratti d'appalto, provvede a condurre le attività manutentive programmate e non programmate relative agli immobili ed asset aziendali.
25	**Costi per la salute e la sicurezza**	Sono richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, deve essere separato dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso.
26	**Clausole contrattuali**	Sono previste clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte delle controparti terze (fornitori e contrattisti, sub-appaltatori, ecc.) e identificate le responsabilità circa il monitoraggio e verifica delle stesse.
27	**Appalti**	L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi è effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Le strutture organizzative preposte devono, nell'ambito delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico ad un lavoratore autonomo, verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne l'idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e delle procedure interne di sicurezza. La Società, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, ha definito regole formali

		al fine di fornire agli stessi soggetti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'Art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.

Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Terza n.1 e n.2..

MS.

L'adozione di un sistema di prevenzione e protezione convenzionale e l'esistenza in azienda di un Ufficio che si occupa delle questioni di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza fa ritenere la non necessarietà di misure di sicurezza ulteriori. Resta inteso che, anche a fini di prevenzione, eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello) devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare.

FI.

Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:

- Documentazione relativa alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi e ai "quasi infortuni".

CONTROLLI.

d) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
e) controllo periodico della verità degli assunti da parte dell'OdV;
f) interconnessione e interrelazione con gli organismi della Società deputati alla prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche tramite periodiche riunioni.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25octies D. Lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

I reati qui presi in considerazione si riferiscono, in somma sostanza, a casi in cui la società si appropri, anche acquistandoli per trarne utilità, di denaro o di beni che abbiano provenienza delittuosa. Si tratta di un reato che non richiede la piena consapevolezza di tale provenienza delittuoso ed è dunque rilevante che possa anche solo sospettarsi la presenza di anomalie nell'offerta o nel'acquisto di beni, denaro o servizi. La Società, per fare un esempio, potrebbe venire a contatto con fornitori o con partner che offrano beni a condizioni (anche fiscali) vantaggiose perché reperiti su mercati *neri*, oppure perchè rubati o commercializzati in assenza delle prescrizioni che disciplinano quel tipo di vendita. Condotte sospette potrebbero dunque rilevarsi quelle di fornitori che propongano l'acquisto di merce a condizioni altamente differenti da quelle normalmente praticate per quel tipo di merce ovvero operazioni finanziarie che risultino sproporzionalmente favorevoli per la Società o che siano condotte da quest'ultima con metodi non conformi alle normali prassi aziendali.

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25octies del D. Lgs. 231/2001:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.);
- Autoriciclaggio.

_o0o_

- **Art. 648 c.p. Ricettazione:** *L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.*

- **Art. 648 bis c.p. Riciclaggio:** *Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato,*

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

▪ **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:** *È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto". Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.*

▪ **Art. 648 ter.1 c.p. Auto-riciclaggio:** *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Processi sensibili all'interno della Società

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:
▪ Gestione dei flussi finanziari con clienti, fornitori e *partners*.
▪ Gestione delle c.d. *sponsorizzazioni*

Protocolli di prevenzione

Protocollo per la gestione dei flussi finanziari con clienti, fornitori, partner.

Il rischio che si verifichino i reati di riciclaggio nel contesto aziendale della Società concerne in particolare:
- l'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi;
- i flussi finanziari in entrata;
- il trasferimento di fondi;
- i rapporti con fornitori e *partner* a livello nazionale e transnazionale;
- i rapporti infragruppo;

- i trasferimenti di fondi in relazione alla gestione della tesoreria della società;
- i pagamenti a fornitori ed a terzi in generale (incluso, nel caso, società collegate o controllanti) per servizi offerti alla Società.

Il rischio di reato appare più marcato quando la controparte è rappresentata da privati o da piccole realtà economiche, mentre è sicuramente meno rilevante quando la controparte è rappresentata da soggetti economici a loro volta oggetto della normativa (quali ad esempio Banche, Assicurazioni, Intermediari Finanziari, professionisti ecc.) oppure quando la movimentazione di fondi sia connessa ad operazioni strumentali alla propria attività quali l'acquisto di partecipazioni o la movimentazione del proprio patrimonio, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

Si indicano, dunque, qui di seguito i criteri procedurali che i Destinatari sono tenuti a rispettare.

_o0o_

Con riferimento all'area di rischio dei flussi finanziari in entrata:

a) effettuare (ad opera del personale della divisione amministrazione che fa capo al **CFO**) controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per operazioni straordinarie;

b) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di depositi) per importi complessivamente superiori a Euro 12.500,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

c) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 12.500,00.

_o0o_

Con riferimento all'area di rischio dei rapporti con fornitori e partner:

a) identificare (a carico di ogni **RU** ed in collaborazione con il **RU Acquisti**) la funzione di responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

b) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;

c) verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia ecc.);

d) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

e) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

f)non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito) per importi complessivamente superiori ad Euro 12.500,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

g) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, ad Euro 12.500,00.

Più in particolare le procedure aziendali ed i comportamenti di tutti i dipendenti devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in

materia, ed in particolare:.
a) gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con indicazione del "quando" (ad esempio instaurazione di un rapporto continuativo, esecuzione di un'operazione occasionale di importo superiore alle soglie stabilite per legge) e del "come" (ad esempio modalità di identificazione del cliente, del titolare effettivo, di scopo e natura delle transazioni) adempiere a tali obblighi;
b) l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in differenti gradi di *due diligence* commisurati al profilo di rischio del cliente (ad esempio obblighi semplificati per Intermediari Finanziari e per uffici della Pubblica Amministrazione, e obblighi rafforzati per clienti non fisicamente presenti all'instaurazione del rapporto, per soggetti politicamente esposti, PEP2, non residenti, per enti creditizi extracomunitari e per clientela con profilo di rischio riciclaggio massimo);
c) l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l'operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
d) l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
e) il monitoraggio di tutte le transazioni realizzate con Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
f)l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione.

Protocollo per la gestione di sponsorizzazioni.

Le "Sponsorizzazioni" sono quei contratti in forza dei quali la Società si obbliga ad una prestazione di fornitura di denaro, beni e/o servizi nei confronti di un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a promuovere il marchio o il nome o, al limite, i servizi della Società.
In tal caso:
a) i contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati, da un **AD**, solo nel caso in cui vi sia un interesse, concreto ed attuale, nonché un adeguato ritorno di immagine per la Società;
b) l'inizio della prestazione deve essere sempre preceduta dalla stipulazione del contratto di sponsorizzazione;
c) e' necessario verificare sempre la congruità tra contributo versato per la sponsorizzazione e la controprestazione promozionale ricevuta in base ai prezzi di mercato.
d) La documentazione relativa alle Sponsorizzazioni sarà conservata dall'**AD** ovvero dall'**Ufficio Commerciale** o dal **RU Amministrazione.**

Protocollo per acquisto di beni e servizi.

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare le seguenti attività:
- acquisto di beni e servizi;
- consulenze.

Scopo del presente Protocollo è, altresì, quello di individuare i soggetti coinvolti nei singoli processi descritti e le modalità di tracciabilità e conservazione della documentazione.

Acquisto di beni e servizi

a) Il fornitore viene selezionato dalla "Lista dei fornitori abituali". In caso di *nuovo fornitore* è necessario che quest'ultimo venga inserito in tale lista previo esperimento dei controlli necessari. Tali controlli sono esperiti anche in caso di fornitore occasionale.

b) É necessario definire, in via preventiva, le modalità di valutazione delle offerte.
c) Deve accordarsi prevalenza ai fini dell'individuazione del fornitore, all'offerta economicamente più vantaggiosa che assicuri, comunque, gli standard qualitativi preventivamente definiti in ragione della singola fornitura.
d) Le offerte sproporzionatamente basse rispetto al valore di mercato del bene/servizio devono essere valutate con estrema attenzione e, in caso di approccio, va informato un **RU** al fine di consentirgli ogni ulteriore verifica.
e) Nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla lecita provenienza dei beni che s'intendono acquistare, deve essere immediatamente informato il CFO o, se del caso, un **AD** il, previa eventuali ulteriori verifiche, abbandonerà la trattativa.
f) E' necessario verificare preventivamente il Paese di residenza in cui opera la controparte.
g) Si dovranno assumere tutte le informazioni possibili, al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse e, qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse, potrà essere richiesta alla controparte una dichiarazione sostitutiva.
h) Nel corso del rapporto negoziale deve essere verificata l'attualità della documentazione acquisita, nelle modalità ritenute più idonee.
i) Tutta la documentazione relativa processo di acquisto di beni e servizi deve essere debitamente e correttamente archiviata.

Consulenze

g) I contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte della Società e non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne.
h) L'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo scritto.
i) Va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:

- tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
- competenze tecniche richieste;
- tipologia e durata della consulenza;
- specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi.

j) E' necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa a fronte del contratto di consulenza.

Protocollo per la Selezione e Gestione dei Fornitori

Ai fini di un più attento controllo del settore degli acquisti si rinvia alla Appendice Quinta per quanto riguarda il protocollo per la Selezione e Gestione dei Fornitori e alla Appendice Ottava per quanto riguarda una best practice per l'affidamento degli appalti.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.

Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Seconda n. 2, n. 2.1 e n. 2.2. nonché della sezione Quinta del Codice Etico.

FI.

Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:

- Documentazione riguardo contrattualistica relativa a forniture concluse con soggetti aventi residenza in paesi rientranti nella Black List;
- Documentazione relativa a forniture di materia prima con contratti con valore superiore a 500.000,00 euro.

CONTROLLI.

a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli da parte dell'OdV.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art 25novies D.lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

I reati qui presi in considerazione si riferiscono all'utilizzazione di programmi informatici (o applicazioni) su computer o dispositivi portatili vari ed al fatto che gli stessi siano normalmente usufruibili solo verso il pagamento di una somma di denaro (licenza) poiché i diritti di proprietà sugli stessi spettano ai loro *inventori*. Ne deriva che, fatta eccezione per i cosidetti *freeware* (rari), cioè i programmi che possono essere utilizzati o duplicati gratuitamente, ogni programma o applicazione può essere utilizzato solo tramite l'ottenimento di una licenza. Ciò equivale a dire, *in primis*, che sarà vietato, perché illegale, ogni duplicazione di tali risorse informatiche.
Condotte sospette potranno dunque essere quelle relative all'installazione di programmi tramite duplicazione o copia oppure la presenza di programmi che riportino diciture quali "copia non autorizzata" oppure "licenza esaurita" oppure "trial version" o "versione di prova".

Individuazione e descrizione dei reati

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore così come individuato nell'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001 che sono i seguenti:

▪ **art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis:** *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.* Tale fattispecie tutela l'interesse patrimoniale dell'autore di un'opera dell'ingegno e incrimina chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

▪ **art. 171, legge n.633/1941 comma 3:** *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.*

▪ **art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1:** *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.*

▪ **art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2):** *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.*

▪ **art. 171-ter legge n.633/1941:** *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di*

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. L'art. 171 ter l. aut., primo comma, tutela, in particolare, le opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo e cinematografico, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, anche multimediali, e punisce molteplici condotte abusive, quali, ad esempio,d la duplicazione e la diffusione dell'opera stessa, nonché la detenzione e la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE. Punisce altresì molteplici condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto o che sono finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione delle opere protette di cui all'art. 102- quater 1. aut. Le condotte descritte dal primo comma dell'art. 171 ter l. aut sono penalmente rilevanti soltanto se commesse con il fine di lucro e per uso non personale. Il secondo comma dell'art. 171 ter l. aut, invece, oltre a punire chi promuove o commette, nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate, i fatti di cui al primo comma, punisce molteplici condotte abusive (riproduzione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, etc.) aventi ad oggetto oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate.
Ancorché la norma non preveda espressamente il fine di lucro, un orientamento giurisprudenziale richiede anche per le fattispecie di cui al secondo comma il fine di lucro previsto dal primo comma del medesimo articolo. Accanto a tali condotte, il secondo comma dell'art. 171 ter 1.aut. punisce il c.d. file sharing, cioè l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

▪ **art. 171-septies legge n.633/1941**: *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.* L'art. 171 septies punisce i produttori e importatori che non comunichino alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivatiti dalla normativa sul diritto d'autore.

▪ **art. 171-octies legge n.633/1941:** *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.* L'art. 171 octies l. aut, infine, punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:
▪ Gestione di software aziendali (compreso acquisto licenze ed eventuali pratiche di *file sharing* o di *upload* o *download*)

Protocolli di prevenzione: Norme di comportamento di carattere generale

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, la Società adotta e

applica procedure adeguate (anche di verifica e controllo) affinché la gestione e l'utilizzo, nell'ambito dell'attività sociale, di opere dell'ingegno protette avvenga nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore e in virtù di un titolo che attribuisca i relativi diritti di utilizzazione.

In particolare, sono adottati i seguenti specifici presidi:

- in relazione alle opere dell'ingegno utilizzate nell'ambito dell'attività sociale, il **Centro Elaborazioni Dati (esternalizzato al momento)**, attraverso costanti flussi informativi tra gli Uffici e/o i Reparti coinvolti, verifica che l'utilizzazione di tale opere avvenga in virtù di contratto o di altro titolo che attribuisca i relativi diritti;
- il **Centro Elaborazioni Dati** verifica periodicamente, attraverso adeguati strumenti tecnici, che i programmi presenti sui personal computer aziendali siano stati regolarmente installati e siano muniti di valida licenza d'uso, mantenendo un inventario aggiornato delle licenze e tenendo informata della situazione la **DG**;
- i programmi per elaboratore utilizzati dalla Società sono acquistati in via esclusiva e accentrata dal **Centro Elaborazioni Dati** e installati sui server e sui personal computer aziendali;
- i supporti magnetici contenenti i programmi per elaboratore acquistati ovvero, nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso download da internet, le credenziali per il download, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, sono custoditi presso il **Centro Elaborazioni Dati** secondo modalità che impediscono l'accesso a tali supporti e informazioni, se non previa autorizzazione della **DG**;
- la Società ha predisposto una procedura che fa divieto al personale di installare programmi diversi da quelli distribuiti dalla Società e di utilizzare software capaci di intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- la Società, nel rispetto della privacy, organizza i sistemi informatici, attraverso un'attenta gestione delle credenziali e delle modalità di accesso, in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, di "tracciare" ogni operazione effettuata, attraverso il salvataggio degli accessi ad internet in un server dedicato.

Protocollo per il caso di installazione di software soggetti a licenza.

Allorquando si manifesti la necessità di installare un *software* che richieda una licenza d'uso, l'Ufficio o il Reparto interessato provvede ad effettuare idonea richiesta al **RU** o al **RR** competente il quale trasmette la richiesta al **Centro Elaborazione Dati** il quale, a sua volta, provvede a verificarla e ad autorizzarla, se del caso confrontandosi con un **AD** o con il **RU** o **RR** competente.

E' vietata l'autoinstallazione di programmi o banche dati, la pratica di *filesharing* tramite qualsivoglia strumento o l'upload/download di programmi informatici o applicazioni.

Il **Centro Elaborazioni Dati** si occupa della gestione dei software aziendali ed alla archiviazione di ogni materiale.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.

Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Quarta n. 2 nonché della sezione Quinta del Codice Etico.

MS.

Sono applicabili i protocolli di tutela dei dati digitali implementati secondo la normativa privacy GDPR.

FI.

Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:

- Documentazione relativa ad abusi riguardamenti l'installazione di programmi o qualsiasi reportistica relativa a fenomeni di cancellazione/perdita di dati, *crash* con conseguenze rilevanti, fenomeni di *hackeraggio*, interruzioni prolungate del funzionamento dei software o del sistema informativo.

CONTROLLI.

a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli da parte dell'OdV.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

(art 25decies D.lvo 231/2001)

Individuazione e descrizione dei reati

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25decies del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 116/2009:

▪ **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:** *La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.*

Processi sensibili all'interno della Società

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

▪ Gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari (es. Amministratori, dipendenti o terzi).

Protocolli di prevenzione

Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari (es. amministratori, dipendenti o terzi)

Durante qualsiasi procedimento giudiziario che coinvolga, a qualsiasi titolo, soggetti collefgati alla Società (ricoprano essi posizioni apicali o meno) i destinatari del Modello dovranno astenersi da qualsiasi condotta che possa influenzare il comportamento del soggetto coinvolto dinanzi all'autorità giudiziaria procedente.

Qualora sia necessario indicare testimoni o persone informate sui fatti, sarà la **DG** ovvero il il legale che quest'ultima avrà all'uopo identificato e nominato a prendere contatti con l'**Ufficio** o il **Reparto** interessato per far avviare le necessarie verifiche al fine di prendere contezza dell'esistenza o meno di persone che possano effettivamente riferire sulla vicenda di cui si sta occupando l'autorità giudiziaria.

La **DG**, l'**Ufficio** o il **Reparto** interessato e le persone informate sui fatti manterranno la più rigida riservatezza su tali processi anche qualora essi siano avviati d'imperio dall'autorità giudiziaria.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.

Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima e della sezione Quinta del Codice Etico.

FI.

Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:

- Documentazione relativa a atti e verbali di causa in procedimenti che coinvolgano a qualsiasi titolo la Società.

CONTROLLI.

a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli da parte dell'OdV.

REATI AMBIENTALI

(art. 25undecies D.lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

La comprensione di questi reati ruota attorno al concetto di danno o di pericolo di danno inflitto, *intenzionalmente o per colpa (anche se la normativa europea parla di grave diligenza)*, all'ambiente. L"ambiente" poi non è solo quello *naturale* che vediamo attorno a noi ma si *sublima* nel diritto di vivere in luoghi salubri, non contaminati dall'attività aziendale. Le condotte sospette di violazione delle norme a tutela dell'ambiente posson essere empiricamente rilevate in relazione a fatti o comportamenti che a prima vista appaiano in contrasto con l'obbligo di mantenere salubre l'ambiente (come ad esempio lo sversamento di liquidi nel sottosuolo o nelle acque ovvero lo smaltimento di rifiuti tramite procedure non codificate o tramite contatto con enti e/o organizzazione che non operino secondo le normali prassi contabili e/o commerciali).

Individuazione e descrizione dei reati

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-*undecies*, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.
Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. *reati-presupposto*, aggiungendo le seguenti fattispecie che seguono.

_o0o_

A) FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI PREVISTI NEL CODICE PENALE

▪ **Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.)** Il *reato presupposto* in parola punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

▪ **Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.)** (I) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

▪ **Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinques cod. pen.)** Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

▪ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

▪ **Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)** [1] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. [2] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. [3] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

▪ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)** L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:
a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

▪ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)** L'art. 733-*bis* cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* cod.pen. per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale

o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE».

_o0o_

B) FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI PREVISTI NEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE)

Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

▪ ***scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.*** L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. 6 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

▪ ***Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari.*** L'articolo 25-*undecies*, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

▪ ***Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee***. All'art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e Cod.Amb.

▪ ***Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate.*** Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate, salvo che siano in quantitativi tali da essere resi rapidamente innocuidai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

_o0o_

Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb. L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è

presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sè fattispecie di reato punibili.
Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

▪ ***Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 primo comma Cod. Amb.*** Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta,trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere -pericolosi e non pericolosi - poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.
Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.
Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti - tra cui anche il Produttore - sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

▪ ***Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.*** Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.
In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".
La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).
Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:
(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
(b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
(c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.
Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine , si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi

e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

▪ ***Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.*** Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi. Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.
Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

▪ ***Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.*** Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.
Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

_o0o_

Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.
L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:
- l'omessa bonifica del sito inquinato In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb..
Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:
▪ il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
▪ la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb..
▪ la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal

D.M. n. 471/1999. Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sè, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che "la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257" (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 - ud. 13 aprile 2010 - n. 22006).
Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dell'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

_o0o_

Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.
In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, "la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257" (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

_o0o_

Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti
Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria — ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. – al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb. Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

_o0o_

Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti
Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai

traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
(a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
(b) con it consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
(c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
(d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
(e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.
La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

▪ **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb..

▪ **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

▪ **Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti** Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., 6 punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

_o0o_

C) FATTISPECIE DI CUI ALLA LEGGE N. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

_o0o_

D) FATTISPECIE DI CUI ALLA LEGGE N. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, 6 punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;

f)detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

_o0o_

E) FATTISPECIE DI CUI ALLA LEGGE N. 202/2007

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato se dallo stesso derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società.

▪ **Fornitura di beni**

L'Attività Sensibile in oggetto rileva in considerazione della possibilità che la Società possa rifornirsi di materia prime (per esempio il legno) da Fornitori, nazionali o stranieri, che non rispettino l'ambiente, distruggendo habitat all'interno di siti protetti o compromettendone lo stato di conservazione.

▪ **Classificazione e gestione dei rifiuti**

L'Attività Sensibile in oggetto rileva sia in relazione alla classificazione di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, sia in relazione alla gestione del successivo ciclo di smaltimento e in particolare alla selezione dei fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

▪ **Emissioni**

L'attività in parola inerisce ai punti di emissione convogliata e diffusa, agli impianti di depurazione scarichi idrici ed alla gestione dei serbatoi interrati che possono provocare contaminazione del suolo.

Protocolli di prevenzione

Principi generali in materia di Ecoreati

Politiche ambientali	La Società si impegna a integrare nelle politiche aziendali gli aspetti di tutela ambientale
Monitorizzazione	La Società si impegna ad individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e a quantificarne gli impatti derivanti in condizioni normali, anormali e di emergenza.
Aggiornamento	La Società si impegna a mantenere nel tempo le condizioni di idoneità all'interno della realtà aziendale
Autorizzazioni	La Società si impegna a ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle attività in conformità alla legge.
Controllo periodico	La Società si impegna a definire e predisporre piani di monitoraggio delle prestazioni, in base alle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli periodici di conformità, al fine di verificare le prestazioni ambientali e la compliance con il sistema adottato.
Sistema Sanzionatorio	La Società si impegna a definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni adottate per la tutela ambientale.
Riesame	La Società si impegna a gestire la conduzione del processo di Riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di controllo in materia di ambiente, con riferimento a: a) analisi delle risultanze del reporting ottenuto; b) analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame; c) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di controllo in materia ambientale.
Archiviazione	La Società si impegna a gestire la documentazione per le tematiche ambientali (ivi compresa l'archiviazione e la

	conservazione), al fine di garantirne la tracciabilità.

Rapporto tra MOCG e Sistema di Gestione Ambientale

Analogamente a quanto detto tra il rapporto del MOGC e del sistema di gestione della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, anche in questo caso si pone il problema di razionalizzare ed integrare tra loro questo Modello Organizzativo il sistema, implementato dalla Società, di gestione ambientale. **La distinzione fondamentale riguarda le finalità dei due sistemi: il MOCG mira ad evitare la commissione di reati da parte di figure aziendali al fine di apportare alla Società vantaggi o utilità mentre il SGA organizza e razionalizza le procedure ambientali trattate all'interno dell'azienda. Ciò significa, solo per fare il più semplice degli esempi, che il mancato aggiornamento dell'SGA potrebbe condurre alla commissione di reati**.

E' tuttavia chiaro come entrambi i sistemi si compenetrino fornendo l'SGA al MOCG i criteri fondamentali come minimo per mappare le aree e i processi critici in funzione ambientale, per definire le figure chiavi, all'interno della Società, cui sono affidati compiti di gestione ambientale e, in ultima istanza, per fornire la competenza tecnica necessaria per orientarsi nell'intricato e specifico settore della sicurezza ambientale (spesso contrassegnato da tabelle, livelli e coefficenti che non sono nemmeno intelleggibili ai non espserti).

Protocollo per l'acquisto di materia prime

In relazione all'acquisto di materie prime, la Società si impegna a selezionare i Fornitori secondo criteri che tengano conto delle politiche di sostenibilità ambientale e dei sistemi di gestione ambientale adottati dagli stessi. Si rinvia all'appendice ottava per la gestione di appaltatori.

Protocollo per la classificazione e gestione dei rifiuti

In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Società:

a) si adopera per uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire il maggior grado possibile di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e a tal fine:

- gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;

b) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi;

c) provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;

d) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori.

e) garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:

- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del

formulario di identificazione;
- i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione del Rifiuti;
- la segnalazione da effettuare alle funzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
f)in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
g) si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni competenti;
h) vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle autorità competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.
Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, Terza e della Sezione Quinta del Codice Etico.

MS.
- All'interno del SGA saranno identificate le parti interessate dai reati presi in considerazione dal D.lgs. 231/01 al fine di identificare eventuali procedure di controllo ultronee rispetto a quelle previste dallo stesso SGA.

FI.
Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:
- Documentazione relativa ad atti di riesame;
- Documentazione relativa a visite ispettive degli Enti preposti al controllo ambientale;
- Documentazione relativa all'irrogazione di qualsiasi sanzione di qualsiasi tipo alla Società in merito a questione di carattere ambientale.

CONTROLLI.
a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli da parte dell'OdV.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(art. 25duodecies D. Lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

Il reato è di immediata comprensione e non richiede specificazioni. Condotta sospetta sarà senz'altro la presenza di attività lavorative sospette come quelle effettuate fuori dai normali orari di lavoro, senza particolari garanzie ovvero a salari ridotti.

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25duodecies del D. Lgs. 231/2001:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

_o0o_

Processi sensibili all'interno della Società

Nell'ambito dell'attività aziendale sono stati individuati i seguenti processi sensibili in relazione alle fattispecie di reati presupposto in parola:

- Assunzione e procedimenti di assunzione

Protocolli di prevenzione

Protocollo di assuzione

L'assunzione di personale dipendente (a tempo determinato, indeterminato, stage, interinale ecc.) avviene tramite l'intervento necessario del **RRU** il quale procede su richiesta di un **RU** o di un **RR** con approvazione finale di un **AD** o del **CDA**.
I protagonisti di queste fasi opereranno in aderenza ai principi della Sezione Seconda n.1 del Codice Etico della Società.
Qualsiasi dipendente avrà un proprio fascicolo personale contenente, tra l'altro, i permessi autorizzativi di soggiorno nel caso di personale proveniente da territori extra-europei. A ciascun dipendente sarà consegnato il badge aziendale, assegnato un numero di matricola e a suo nome saranno aperte le posizioni previdenziali del caso. Ciascun dipendente sottoscriverà l'informativa privacy (GDPR) per il trattamento dei propri dati personali anche *particolari*.
Nel caso di personale apicale, l'assunzione sarà preceduta da apposita procedura di selezione tra candidati che sarà presieduta da un **AD** o dal **CDA** cui spetterà in ogni caso la scelta finale.
In ogni caso l'inquadramento di qualsiasi nuovo dipendente non in posizione apicale, l'assegnazione delle mansioni, le condizioni retributive e qualsiasi altra caratteristica del suo impiego sarà comunicata al **RR** o al **RU** di riferimento.

Principi Etici - Misure di Sicurezza - Flusso Informativo verso l'OdV – Controlli

PE.
Tutti i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Seconda n. 1 nonché della sezione V del Codice Etico.

FI.
Saranno trasmessi all'OdV periodicamente o su richiesta di questo organismo:
- Documentazione relativa a qualsiasi ispezione o provvedimento proveniente da autorità (anche estere) in relazione a procedimenti di assunzione.

MS.
- E' approntato un sistema informatico di allarme per la scadenza dei permessi di soggiorno che allerta il **RRU** almeno un mese prima di tale scadenza.
- E' approntato il sistema di protezione dei dati informatici e dei dati cartacei per quanto riguarda i fascicoli di ogni dipendente che è accessibile solo ed esclusivamente dall'Ufficio Risorse Umane.

CONTROLLI.
a) applicazione del sistema di segnalazione diffuso (*whistleblowing*);
b) controllo periodico del rispetto dei protocolli da parte dell'OdV;
c) verifiche presso consulenti legali e della proprietà intellettuale.

RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25terdecies D. Lvo 231/2001)

I reati in parole semplici e le condotte sospette

Il reato è di immediata comprensione e non richiede specificazioni.

Individuazione e descrizione dei reati

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25terdecies del D. Lgs. 231/2001:

▪ Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

_o0o_

Non si registrano pericoli della commissione di questi reati ma i destinatari sono tenuti a far riferimento alle norme degli articoli della Sezione Prima, della Sezione Seconda n. 1 nonché della sezione V del Codice Etico.

APPENDICI

APPENDICE PRIMA

(Testo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

Omissis nella versione PDF del Manuale

APPENDICE SECONDA

(Delibera di nomina dell'ODV)

APPENDICE TERZA

(Visura camerale della Società con riferimenti alle deleghe)

Omissis nella versione PDF del manuale

APPENDICE QUARTA

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

COMPAGNIA SIDERURGICA

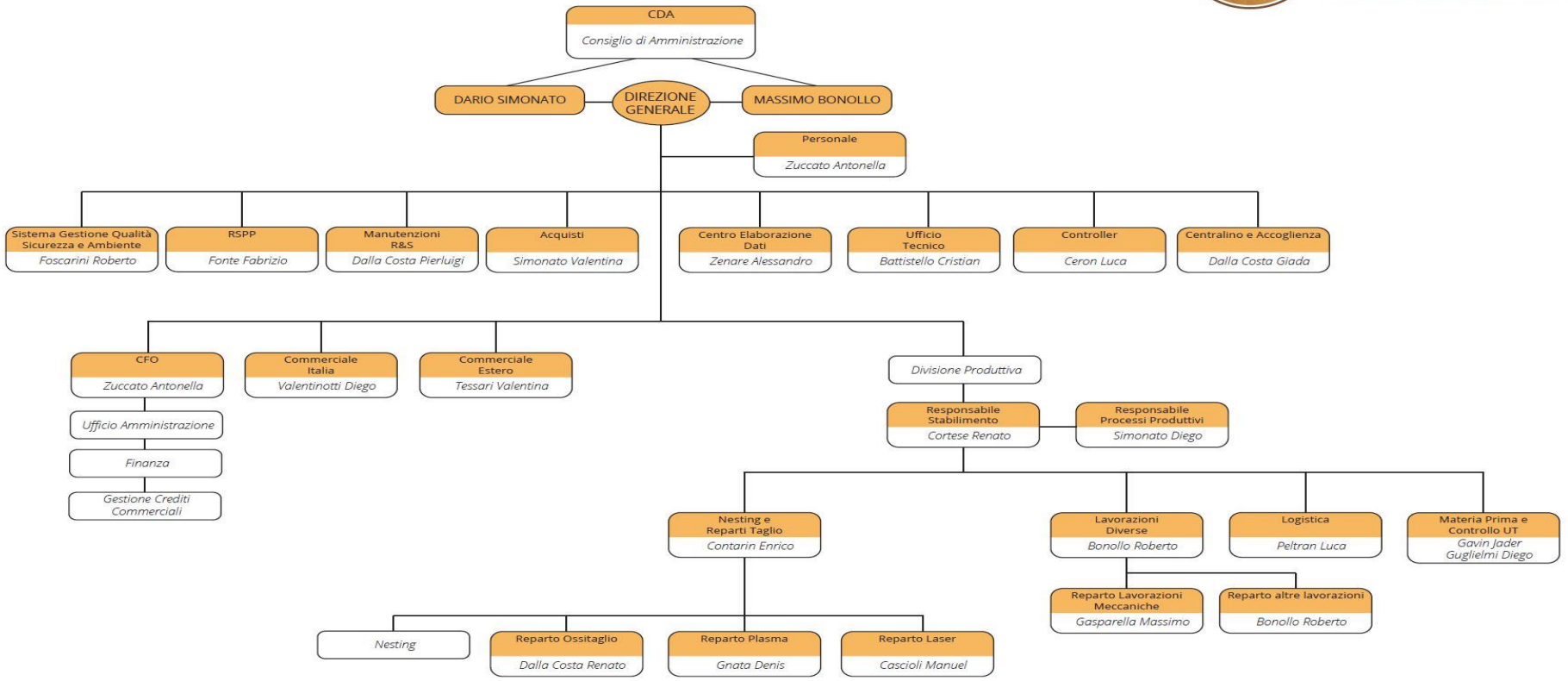

APPENDICE QUINTA

(Protocollo per selezione e gestione dei Fornitori)

Protocolli dell'Area Commerciale Selezione e gestione dei fornitori

Scopo del protocollo

La presente procedura ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo nel processo di approvvigionamento di merci, beni e servizi. In particolare la procedura si riferisce alle attività di selezione e scelta dei fornitori definendo le modalità operative al fine di prevenire eventuali comportamenti non in conformità con quanto previsto dal D.lgs.231/2001.

Campo di applicazione

L'attività della Società si basa anche sull'acquisto di merci ed è quindi fondamentale, data la frequenza degli ordini di acquisto e la rilevanza degli stessi in termini di volumi, che le relazioni commerciali con i fornitori vengano svolte nel reciproco rispetto secondo i criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse nonché conseguenze dannose sotto il profilo della responsabilità amministrativa della Società.
La presente procedura deve essere seguita da coloro che partecipano alle attività di:
- selezione e scelta del fornitore;
- gestione di rapporti commerciali con i fornitori.

Soggetti coinvolti

In particolare sono tenuti a seguire le indicazioni contenute nella presente procedura:
- Gli **AADD** o i componenti della **DG** che intervengono nella selezione e contrattazione di primo livello
- il **RU** dell'Area commerciale;
- I buyers (suddivisi per categoria merceologica).

Descrizione del processo

Le fasi di selezione e scelta dei fornitori è considerata dalla Società alla stregua di una attività di elevata valenza strategica. La selezione può essere effettuata secondo differenti modalità sulla base della diversa tipologia di fornitura richiesta o delle specifiche esigenze
Le forniture possono provenire da:
- Fornitori "Strategici"
- Fornitori per Richieste di acquisto cd. "spot"

A prescindere dalla tipologia, le attività di selezione del fornitore si dovranno sempre attenere a criteri di necessità, professionalità ed economicità.
La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la convenienza, la qualità, l'efficienza. Una sintesi dei criteri fondamentali di scelta dovrà essere redatta e mantenuta disponibile, e dovrà contenere una valutazione sulla capacità del fornitore a garantire i fabbisogni dei processi produttivi, in termini di qualità dei prodotti/servizi forniti e per quanto attiene il rispetto dei tempi di consegna/erogazione degli stessi.

Fornitori Strategici
Sono strategici quei fornitori che rispondono ad esigenze di natura stabile e continuativa e garantiscono un adeguato assortimento di prodotti presso la Società.
Le merci e i prodotti di questi ultimi, specialmente se godono di particolare notorietà nel mercato finale, inoltre consentono di avvalorare in termini di qualità l'offerta della Società stessa.
L'individuazione iniziale del fornitore avviene a cura del **CDA** o dell'**AD** o, in ultima istanza, della DG.
Successivamente, la relazione e le indicazioni delle modalità di contrattazione devono essere comunicate al **RD** per la definizione del programma di negoziazione.
Le comunicazioni tra **AD** e Fornitore e/o tra **RU** Acquisti e Fornitore devono avvenire per iscritto e copia cartacea delle stesse devecessere allegata alla relazione di selezione del fornitore. Tali documenti saranno archiviati e conservati a cura del **RU** Acquisti.

Fornitori "Spot"
Sono fornitori "spot" quei fornitori che rispondono ad esigenze della Società in relazione alla vendita di prodotti fuori assortimento che vanno a soddisfare specifiche richieste di carattere solo temporaneo.
La selezione può avvenire da parte di:
- Gli **AADD** o i componenti della **DG** che intervengono nella selezione e contrattazione di primo livello
- il **RD** dell'Area commerciale;
- I buyers (suddivisi per categoria merceologica).

Si applica lo stesso processo di formulazione dell'ordine di cui sopra.

Attività di Controllo
Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa sui seguenti elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate:
- Livelli autorizzativi definiti;
- Separazione delle funzioni;
- Controllo e monitoraggio specifico;
- Tracciabilità delle operazioni e archiviazione.

Livelli autorizzativi definiti e separazione delle funzioni
Tutti i soggetti coinvolti nel processo di selezione e gestione dei fornitori sono responsabili in maniera commisurata ai ruoli e ai compiti effettivamente svolti e presuppongono una chiara formalizzazione dei livelli autorizzativi.

Controllo e monitoraggio specifico
L'attività di selezione dei fornitori prevede che ogni decisione e scelta sia supportata da adeguata documentazione al fine di rendere dimostrabili i principi di professionalità, di competenza specifica, qualità, di convenienza, di prezzo dello specifico fornitore.

Tracciabilità delle operazioni e archiviazione

Tutta la documentazione prodotta a supporto dell'attività di selezione e di scelta dei fornitori è archiviata e conservata presso gli archivi dell'area commerciale a cura del responsabile commerciale.

Criteri di comportamento

La selezione dei fornitori e dei partners e la determinazione delle condizioni di acquisto, avvengono sulla base di parametri obiettivi quali, la professionalità, la competenza specifica, la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità e l'efficienza.
In particolare è fatto divieto di:
• elargire donazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società;
• tenere comportamenti tali da poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

Indizi di pericolo

Nella selezione dei fornitori e dei Partner commerciali a qualsiasi tiolo coinvolti con la Società dovranno essere considerati come indizio di pericolo il contrattare con:
- soggetti avente sede o residenza in territori inclusi in black-list;
- enti sui quali non vi sia certezza sulla sede (ad esempio perché la stessa non compare nemmeno sul sito internet istituzionale);
- enti che richiedano pagamenti di consulenza o che commercino tramite Associazioni, ONLUS, ONG e altri enti no-profit;
- enti che propongano fornitura di beni o servizi a condizioni di ultra-favore o comunque ben al di sotto degli standard di prezzo normalmente praticati per beni dello stesso genere;
- enti che siano oggetto di pregiudizievoli quali protesti, segnalazioni in Centrale Rischi o analoghe segnalazioni, provvedimenti dell'autorità giudiziaria di qualsiasi tipo;
- enti che operino flussi di denaro tramite territori o istituti finanziari aventi sede in paesi inclusi in black list;
- enti che operino tramite società fiduciarie o tramite applicazioni di agevolazioni fiscali non facilmente controllabili.

In tutti i casi di reperimento di un **indizio di pericolo**, sarà compito del **RU** Acquisti ovvero di qualsiasi altro destinatario che rilevi lo stesso quello di informare immediatamente un **AD** ovvero di informarne l'OdV o uno degli altri organi di controllo della società.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Coloro i quali intervengono nel processo e svolgono le attività di selezione e gestione dei fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
In particolare chiunque riceva doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore il quale ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.
Il **RU** Acquisti nell'ambito del processo garantisce, coordinando le strutture di propria

competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello Organizzativo.

APPENDICE SESTA

(Clausole contrattuali)

CLAUSOLE CONTRATTUALI EX D.LGS 231/01

1. Premessa

La presente procedura ha l'obiettivo di indicare le clausole contrattuali che, laddove possibile ed in funzione della casistica di specie, dovranno essere inserite nei contratti con le terze parti Destinatari del Modello.
Si premette che:
• le prestazioni previste dal presente contratto rilevano ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
• è condizione essenziale del presente contratto il rispetto del Codice Etico e dei Protocolli predisposti dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e allegati al presente contratto.

Il CEO, in collaborazione con la funzione aziendale responsabile della negoziazione, valuterà di volta in volta le modalità con le quali integrare nel contratto con i Destinatari le clausole riferite al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001.

2. Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- "***Attività a rischio di reato***": il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
- "***CCNL***": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società il CCNL del commercio.
- "***Codice Etico***": il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- "***D. Lgs. 231/2001***" o "***Decreto***": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- "***Destinatari***": Organi societari (Amministratori e Sindaci), Dipendenti, mandatari, procuratori,
outsourcer e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari.
- "***Dipendenti***": tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- "***Linee Guida***": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex*
D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
- "***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001***" o "***Modello***": il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato,

così come descritto dal presente documento e relativi allegati.

- "***Organi Sociali***": il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di riferimento.
- "***Organismo di Vigilanza***" od "***OdV***": l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- "***Personale***": tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "*stagisti*" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.
- "***Personale Apicale***": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli eventuali institori e i procuratori.
- "***Personale sottoposto ad altrui direzione***": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- "***Protocollo Preventivo***": la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
- "***Reati***" o il "***Reato***": l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- "***Sistema Sanzionatorio e Disciplinare***": l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello.
- "***Società***": la Società.

3. Definizioni contrattuali

Nei contratti con i Destinatari dovranno essere inserite, laddove possibile, le seguenti definizioni:

- "Codice Etico": il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui è fatto obbligo attenersi e la cui violazione rappresenta grave inadempimento contrattuale.
- "D. Lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- "Organismo di Vigilanza" od "OdV": l'Organismo di Vigilanza della Società previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- "Protocollo": la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dalla Società al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
- "Reati" o il "Reato": l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).

4. Clausole contrattuali

Nei contratti con i Destinatari dovranno essere inserite, laddove possibile, le seguenti clausole (previa sostituzione del termine "[Controparte]" con la definizione del caso e del numero dell'allegato):

OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO, IL CODICE COMPORTAMENTALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001 E MANLEVA.

[Controparte] si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico, il Codice comportamentale nei confronti della pubblica amministrazione e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Sociertà ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto in allegato [X]. La violazione delle regole previste dagli allegati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

[Controparte] manleva la Società fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte di [Controparte] o del suo personale apicale o sottoposto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA.

Qualora [Controparte], o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico, dal Codice comportamentale nei confronti della pubblica amministrazione e/o dagli ulteriori Protocolli previsti dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto in allegato [X], nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte di [Controparte] o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti [Controparte] o il suo personale apicale o sottoposto che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria, la Società potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Società. La Società potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TRASPORTI.

Qualora oggetto della fornitura siano anche servizi di trasporto, [Controparte] si obbliga a rispettare tutte le norme applicabili ai servizi di trasporto vigenti nei Paesi ove si effettua il trasporto stesso, ivi incluse le norme in tema di orari di lavoro e modalità di esecuzione dei trasporti.

In relazione ad eventuali trasporti di rifiuti o materiali inquinanti, [Controparte] si obbliga a rispettare tutte le norme in materia vigenti nei Paesi ove si effettua il trasporto, garantendo l'attuazione di ogni misura preventiva prevista dalle vigenti normative e che, in nessun caso, abbandonerà o incendierà i rifiuti trasportati e che gli stessi saranno trasportati sino alla destinazione indicata e autorizzata.

[Controparte] garantisce che in occasione del trasporto non saranno trasportate persone in violazione delle norme in materia di immigrazione o beni provenienti da illecito. In caso di falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazione e garanzie prestate da [Controparte] ai sensi del presente articolo, la Società potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il rapporto derivante dalla fornitura con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., salvo il risarcimento dei danni.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.

[Controparte] dichiara e garantisce che le prestazioni oggetto del presente contratto e l'uso da parte della Società dei beni o servizi oggetto del presente contratto non violano diritti di terzi, in particolare diritti di autore o diritti di proprietà industriale. In particolare, [Controparte] dichiara e garantisce di essere titolata a trasferire i beni e/o i diritti oggetto del presente contratto alla Società. In caso di falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazione e garanzie prestate da [Controparte] ai sensi del presente articolo, la Società potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il rapporto derivante dalla fornitura con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., salvo il risarcimento dei danni.

CLAUSOLA CONTRATTUALE PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001 "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE"

[Controparte] dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara inoltre di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione).

[Controparte] dichiara di verificare – anche mediante controlli "a campione" – i tesserini/badge e documenti di riconoscimento dei lavoratori in aggiunta agli ordinari controlli da parte delle rappresentanze sindacali aziendali; [Controparte] si impegna alla formalizzazione ed implementazione di una procedura di assunzione del personale conforme al T.U. sull'immigrazione (D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 come modificato dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109,) nonché a prevedere per il personale, l'uso quotidiano obbligatorio del tesserino di riconoscimento".

CLAUSOLA CONTRATTUALE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE (DA INSERIRE NEI CONTRATTI CON APPALTATORI STIPULATI A PARTIRE DAL 12 AGOSTO 2012).

Ai sensi dell'art.13-ter del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge 134 del 07/08/2012 [l'appaltatore] si obbliga a rilasciare una attestazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento – effettuati a far data dall'11 ottobre 2012 – delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto.

[L'appaltatore] può fornire tale attestazione secondo una delle seguenti modalità:

- asseverazione di un responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato;
- dichiarazione sostitutiva – ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 – con cui l'appaltatore attesta l'adempimento degli obblighi suindicati.

In caso di mancata esibizione da parte [dell'appaltatore] della documentazione richiesta, la Società si riserva di non procedere al pagamento del corrispettivo. Inoltre, [l'appaltatore] manterrà indenne la Società per gli eventuali omessi versamenti precedentemente indicati.

La Società si riserva, altresì, il diritto di risolvere il presente contratto in caso di mancata esibizione da parte dell'appaltatore dell'asseverazione o della dichiarazione sostitutiva suindicate.

CLAUSOLA CONTRATTUALE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

[Controparte] - responsabile dei rischi inerenti ai processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività

- si impegna affinché il deposito temporaneo sia effettuato mediante selezione per categorie omogenee di rifiuti, in appositi contenitori con etichetta indicante il corrispondente codice CER per la tipologia di rifiuto ivi collocato. La [Controparte] si impegna all'adozione di idonee procedure interne per la corretta gestione dei rifiuti e, precisamente, si impegna affinché l'avvio a smaltimento/recupero avvenga secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

-con cadenza bimestrale (pericolosi) o trimestrale (non pericolosi) indipendentemente dalle quantità in deposito;

-quando il quantitativo raggiunga complessivamente 30 mc di cui 10 mc per i rifiuti speciali pericolosi; [Controparte] dichiara di conferire i rifiuti per lo smaltimento ad imprese autorizzate a svolgere le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, iscritte all'Albo nazionale dei Gestori ambientali. Ad ogni presa in carico da parte del Gestore viene rilasciata alla [Controparte] copia del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) redatto in quattro copie, compilato, datato, firmato dal produttore e dal trasportatore; entro tre mesi la [Controparte] deve essere in possesso della IV copia che attesta l'avvenuto smaltimento, in caso di mancato ricevimento occorrerà comunicarne alla Provincia territorialmente competente la mancata ricezione. La [Controparte] si impegna alla conservazione della quarta copia dei F.I.R. (vidimati dalla competente C.C.I.A.A. o dall'Agenzia delle Entrate) e debitamente compilati per almeno cinque anni. La [Controparte] dichiara di acquistare i formulari da soggetti autorizzati i cui estremi identificativi – come pure estremi seriali e numerici dei formulari – sono evincibili dalla fattura di acquisto che [Controparte] si impegna ad annotare sul registro acquisti IVA prima dell'utilizzo dei formulari stessi. [Controparte] si impegna sin da adesso alla Società per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione della documentazione obbligatoria.

[Controparte] si obbliga alla corretta gestione dei rifiuti della Società in tutte le fasi, dalla presa in carico all'effettivo smaltimento, garantendo di non incendiare i rifiuti e di espletare i controlli necessari affinché i quantitativi dei rifiuti prodotti dalla Società non siano ridotti mediante combustione. Infine, [Controparte] si impegna sin da adesso a manlevare la Società per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti.

CLAUSOLA CONTRATTUALE SISTRI

[Controparte] dichiara di compilare correttamente le schede relative alla movimentazione dei rifiuti per conto del produttore e curare che gli adempimenti richiesti dal Codice dell'Ambiente in relazione al sistema di tracciabilità dei rifiuti siano effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili. La [Controparte] manleva sin da adesso la Società per eventuali irregolarità nella gestione degli adempimenti affidati (con contratto sottoscritto in data xx xxxx) e per eventuali sanzioni dovessero derivare al produttore ex art.260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8.

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

La Controparte non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altra utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

CLAUSOLA ARTICOLO 26 D. LGS. 81/2008 E RELATIVO ALLEGATO XVII.

Idoneità tecnico professionale

1.Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale il Fornitore dovrà esibire alla Società o al responsabile dei lavori almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

2.I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva.

3.Con riferimento ai lavoratori che avranno accesso ai luoghi di lavoro della Società per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore trasmetterà alla Società copia dei documenti di identità in corso di validità, nonché documentazione attestante la regolarità giuslavoristica del rapporto di lavoro e di permanenza sul territorio italiano dei lavoratori. In mancanza, la Società potrà rifiutare gli accessi ai propri locali, salve le azioni legali ritenute più opportune, inclusa la risoluzione per inadempimento del Fornitore.

4.In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

CONTROLLI EX D. LGS. 231/2001.
[Controparte] si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
[Controparte] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali della Società o di terzi specialisti incaricati.

SEGNALAZIONI EX D. LGS. 231/2001.
[Controparte] si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza casi di violazioni del Codice Etico, del Codice comportamentale nei confronti della pubblica amministrazione e/o degli ulteriori Protocolli secondo le modalità indicate dai Protocolli allegati al contratto o pubblicati sul sito internet della Società.

DOPPIA SOTTOSCRIZIONE EX ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, [Controparte] approva e sottoscrive specificamente le seguenti clausole: … articolo XX (Obbligo di rispettare il codice etico, il codice comportamentale nei confronti della pubblica amministrazione e gli ulteriori protocolli ex D. Lgs. 231/2001 e manleva); articolo XX (Clausola risolutiva).

5. Clausole contrattuali alternative

Laddove il Destinatario sia una società che di fatto dia idonee garanzie di comportamento lecito ed etico ed abbia un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, le suddette clausole potranno essere sostituite dalle seguenti.
In ogni caso, la decisione di derogare alle clausole di cui sopra deve essere autorizzata dal CEO.

DICHIARAZIONI E GARANZIE EX D. LGS. 231/2001.
[Controparte] dichiara e garantisce di avere adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti di cui al D. Lgs. 231/2001, rendendolo idoneo a prevenire i Reati richiamati dal citato Decreto. [Controparte] manterrà indenne la Società per condotte commesse dal proprio personale apicale o sottoposto.
La Società si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in caso siano contestati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria a [Controparte] o suo personale apicale o sottoposto uno o più Reati, salvo il risarcimento di eventuali danni.

6. Altre Fattispecie

L'accettazione di clausole di tenore sostanzialmente diverso da quello previsto dalla presente procedura dovrà essere approvata dal CEO. Resta inteso che non dovrà essere sottoposta all'approvazione del CEO la mera modifica letterale della formulazione delle clausole, sempre che non muti il tenore sostanziale delle clausole stesse.

APPENDICE SETTIMA

(Aree a rischio per controllo OdV)

1) la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione finalizzati
all''ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche);
2) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità Pubbliche di Vigilanza in
occasione di verifiche e controlli;
3) la gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali;
4) la gestione della contabilità clienti e fornitori;
5) la gestione dei rapporti intercompany;
6) la gestione degli adempimenti fiscali
7) la gestione della contabilità generale e la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali;
8) la gestione delle operazioni straordinarie;
9) la gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e i soci;
10) l'acquisizione di informazioni riservate;
11) la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate;
12) la gestione delle risorse finanziarie (gestione incassi e pagamenti);
13) la gestione dei rapporti con istituti di credito e società di factoring;
14) la gestione dei rapporti con assicurazioni;
15) la gestione dei fondi cassa;
16) la gestione degli acquisti di beni e servizi;
17) l'acquisizione e la gestione di incarichi professionali;
18) la gestione della vendita di beni e servizi;
19) la gestione dei crediti;
20) la gestione delle spese di trasferta;
21) la gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica a terzi;
22) la selezione ed assunzione del personale;
23) l'amministrazione del personale;
24) la gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali
25) la gestione del personale;
26) la gestione dei sistemi informativi aziendali;
27) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche nell'ambito di contratti di appalto);
28) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente.

APPENDICE OTTAVA

(Linee guida per l'affidamento di appalti)

Linee guida per l'affidamento degli appalti

L'Appaltatore è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nonché da regole e regolamenti del Committente in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ogni attività svolta presso il Committente deve essere opportunamente analizzata al fine di prevenire o ridurre a livello accettabile tutti i rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Il documento per la valutazione dei rischi per le attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (attività edili o di ingegneria civile) è rappresentato dal Piano Operativo di Sicurezza (di cui all'Allegato XV, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Tale documento, così come i successivi eventuali aggiornamenti, deve essere consegnato al Committente prima dell'inizio dei lavori. In esso devono essere dettagliate le misure di prevenzione e protezione da adottare per minimizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve tenere in considerazione eventuali regole e misure comunicate dal Committente.

Nel caso di attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo I, l'Appaltatore dovrà trasmettere un Piano di Sicurezza con lo scopo di: 1) dettagliare in modo preciso le attività svolte; 2) identificare i pericoli specifici; 3) valutare tutti i rischi corrispondenti introdotti nel sito; 4) indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate per minimizzare i rischi; 5) identificare le misure di sicurezza adottate per gestire le situazioni di emergenza ipotizzabili, includendo ove applicabile le modalità prescelte per il recupero di personale infortunato in aree non facilmente raggiungibili (spazi confinati, lavori in quota, attività subacquee, ecc.).

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare ai regolamenti del sito in cui deve operare, incluse le modalità di gestione delle emergenze di cui sia messo a conoscenza; le fonti principali di tali informazioni sono il Documento generale dei rischi da interferenza e dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o in alternativa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS (per le parti applicabili, ove il sito risulti registrato), il Sistema di gestione della Sicurezza (ove presente).

L'Appaltatore deve conformarsi all'orario di lavoro e alle modalità di ingresso vigenti presso il sito del Committente; a tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve concordare con il Committente le modalità di ingresso al sito e quelle con cui accedere al servizio mensa, qualora presente. In particolare, l'accesso a piedi o con un autoveicolo all'interno dei siti o dei cantieri del Committente è soggetto a regolamentazione e devono essere seguite le indicazioni fornite da ciascun sito.

Nei confronti del proprio personale, l'Appaltatore deve applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro, inoltre deve adempiere regolarmente agli oneri (previdenziali, assicurativi, assistenziali, ecc.) previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore. L'Appaltatore deve fornire al Committente, prima dell'ingresso nel sito, la lista nominativa, timbrata e firmata da un procuratore abilitato, del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, corredata della qualifica e delle posizioni assicurative di legge; deve fornire al Committente, qualora richiesto, copia della lettera di denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, copia dei versamenti effettuati, e quant'altro ritenuto necessario ai fini della verifica, da parte del Committente, degli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore deve fornire i nominativi di un proprio rappresentante e di un suo sostituto che

devono essere alternativamente sempre presenti durante lo svolgimento di lavori, anche nell'eventualità di attività svolte dal personale del subappaltatore. Ad essi compete la gestione e la supervisione delle attività operative, compresa la verifica del rispetto delle regole di sicurezza da parte del personale operativo. Per tale motivo essi devono essere in possesso di idonea competenza tecnica ed essere in possesso di eventuali requisiti previsti dalla normativa vigente o da specifiche richieste da parte del Committente. A sua volta il Committente individuerà e comunicherà all'Appaltatore il nominativo di una persona di contatto che, tra gli altri, avrà il compito di supervisionare le attività con particolare riferimento al rispetto dei requisiti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.
L'Appaltatore deve provvedere affinché il proprio personale dipendente, nonché gli eventuali subappaltatori, espongano e, qualora richiesto, esibiscano apposita tessera di riconoscimento conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 18, comma 1, lett. u) e art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Inoltre, l'Appaltatore deve garantire che il proprio personale, nonché quello dei propri subappaltatori, sia chiaramente distinguibile da altro personale presente nel sito mediante l'uso di vestiario da lavoro idoneo e riconoscibile o di altro sistema equivalente di pari efficacia.
L'Appaltatore deve utilizzare esclusivamente personale qualificato e formato/addestrato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; il Committente ha diritto di chiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestino l'attività formativa, con particolare riferimento a quelle abilità che prevedano abilitazioni tecniche specifiche. L'Appaltatore deve rendersi inoltre disponibile a far frequentare al proprio personale momenti di formazione/informazione organizzati dal Committente qualora fossero necessari per garantire una piena tutela degli aspetti di Salute e Sicurezza e Ambiente. Tali corsi sono ad accesso gratuito per il personale dell'Appaltatore.
L'Appaltatore deve utilizzare esclusivamente personale giudicato idoneo per lo svolgimento delle proprie mansioni; il Committente può richiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestino l'idoneità fisica allo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
L'Appaltatore è tenuto a mantenere in ordine e pulizia le aree ad esso assegnate e a rispettare i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Committente.
Le attività lavorative dell'Appaltatore che comportino emissioni verso l'esterno del sito quali rumore, polverosità, vibrazioni o odori devono essere preventivamente segnalate al Committente e da questi autorizzate.
In caso di utilizzo di prodotti chimici durante lo svolgimento di attività oggetto di appalto, la scheda di sicurezza aggiornata di tali prodotti deve essere custodita presso le aree di lavoro del Committente; il Committente si riserva la possibilità di chiederne una copia sia prima dell'inizio dei lavori sia durante lo svolgimento. Lo stoccaggio di sostanze chimiche nelle aree del Committente deve avvenire in moda da annullare i rischi legati a potenziali sversamenti nel suolo e nei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Allo scopo, devono essere predisposte misure di protezione e prevenzione degli sversamenti sia durante lo stoccaggio che durante la movimentazione delle sostanze; nel posizionamento delle sostanze liquide deve essere posta massima attenzione rispetto alle caditoie della rete fognaria: è obbligatorio accertarsi sugli effetti che la sostanza può generare sulla fognatura e sull'impianto di trattamento reflui a cui recapita lo sversamento. In caso di sversamento accidentale, l'Appaltatore dovrà darne immediata informazione al Committente, e intraprendere le opportune misure per far fronte all'evento. L'impiego di materiali cancerogeni o mutageni deve in linea generale essere evitato. Nel caso sia necessario, il Committente deve essere informato per

iscritto prima dell'impiego. Le misure di protezione da adottare devono essere concordate.
L'Appaltatore deve munirsi di tutti i mezzi, attrezzature e opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dell'attività; tali attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della Salute e Sicurezza sugli ambienti di lavoro e protezione ambientale. Possono essere chieste al Committente esclusivamente eventuali attrezzature di lavoro che giustificatamente non dovessero essere disponibili da parte dell'Appaltatore in funzione della tipologia e/o della frequenza di utilizzo in riferimento all'attività da svolgersi. L'utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente dev'essere preventivamente autorizzato dal Committente stesso e le modalità di concessione in uso con questi concordato; il tutto dovrà essere formalizzato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, nel caso di concessione in uso di attrezzature senza operatore, l'Appaltatore deve comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati dell'utilizzo specificando che i medesimi sono debitamente addestrati e formati.
La fornitura di impianti, macchinari e strumenti in genere deve includere le istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione, la dichiarazione di conformità CE attestante la conformità alle normative di riferimento, il marchio CE e quant'altro previsto dalla normativa vigente. In caso di assenza di disposizioni legislative e regolamentari per la fornitura che prevedano una marcatura CE e il rilascio di una dichiarazione di conformità, il Costruttore deve attestare sotto la propria responsabilità il rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza, nonché fornire indicazioni per il montaggio, se pertinente, l'uso e la manutenzione.
L'Appaltatore deve porre la massima attenzione affinché i reflui derivanti dalle proprie attività siano correttamente convogliati agli opportuni impianti di trattamento o scarico. Egli ha l'obbligo di accertarsi che ogni refluo o potenziale versamento sia convogliato nella rete fognaria e nell'impianto di trattamento adeguato. A Tal fine deve interrogare il Committente per avere gli opportuni chiarimenti.
Qualora nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto si generino rifiuti, l'Appaltatore deve, salvo diverso accordo scritto, gestire sotto la propria responsabilità i rifiuti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del produttore dei rifiuti, in accordo con la normativa vigente, è in capo all'Appaltatore. Per i rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono soggetti alla registrazione (registro di carico e scarico, registro cronologico SISTRI, formulario, area movimentazione SISTRI), l'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al trattamento e allo smaltimento, dando dimostrazione al Committente di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni. L'Appaltatore deve disporre di tutte le autorizzazioni vigenti dei gestori ambientali che intende utilizzare per la gestione dei rifiuti in qualità di produttore ed esibire le stesse su richiesta del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare il Committente in caso intenda effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Il Committente ha diritto di effettuare verifiche di tipo operativo e documentale in merito alla corretta gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore. Nel caso in cui, previo accordo scritto, il Committente figuri come produttore del rifiuto, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le procedure interne al sito relative alla gestione dei rifiuti, che devono essere illustrate direttamente dal Committente prima dell'inizio dei lavori. In caso di inosservanza, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare direttamente la situazione di conformità. L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese e secondo le disposizioni impartite dal Committente stesso, al carico, trasporto e ordinato deposito in luoghi indicati dal Committente all'interno dei suoi siti. All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti all'interno del sito. Nelle aree assegnategli, l'Appaltatore non deve miscelare i rifiuti di differente natura e deve identificare i depositi con

appropriata cartellonistica. Nel caso in cui si riscontri l'abbandono di rifiuti o negligenza nella gestione dei depositi di rifiuti da parte del personale dell'Appaltatore, questi risponderà del ripristino delle condizioni di ordine e pulizia del sito, per quanto di sua competenza, con mezzi propri o in solido nel caso il Committente reputi di avvalersi di ditte specializzate per la pulizia delle aree.

In caso di fornitura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sul prodotto – in particolare la scheda di sicurezza – dovranno essere inviate al Committente contestualmente alla consegna. Per le sostanze, tal quali o contenute in preparati, devono essere ottemperati tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed in disposizioni particolari. La classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la scheda di sicurezza della sostanza dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive norme correlate. Il Fornitore della sostanza dovrà comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle schede di sicurezza. Nel caso di sostanze non soggette a scheda di sicurezza, il Fornitore ha comunque l'obbligo di fornire una scheda dati contenente il numero di registrazione delle sostanze, se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali registrazioni imposte, le informazioni pertinenti per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. Deve inoltre essere ottemperata la normativa vigente inerente le operazioni di trasporto, carico, scarico e trasbordo di merci o sostanze pericolose.

Qualora nell'avanzamento dei lavori l'Appaltatore riscontri eventuali situazioni fonte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l'ambiente, deve comunicarlo immediatamente al Committente; ciò resta valido anche in riferimento ad attività di altri appaltatori nel caso il rischio possa causare effetti sulle attività/servizi oggetto del Contratto.

All'Appaltatore è richiesto che svolga periodiche revisioni delle prestazioni in materia di salute e sicurezza del proprio personale, nel rispetto degli standard previsti, fornendo su richiesta del Committente eventuali evidenze di tali attività.

L'Appaltatore deve dare il più rapidamente possibile comunicazione di un eventuale incidente nelle aree di impianto che abbia coinvolto il proprio personale o i propri subappaltatori (sia nel caso di infortunio sia nel caso in cui non ci siano state conseguenze per persone o cose – quasi infortunio). In caso di infortunio, inclusi quelli avvenuti durante il viaggio verso o dal luogo di lavoro (ovvero i cosiddetti infortuni in itinere), la comunicazione deve avvenire in forma scritta, dettagliando le dinamiche dell'evento. L'Appaltatore deve inoltre rendersi disponibile a partecipare a momenti di analisi di tali incidenti che hanno lo scopo primario di individuare azioni correttive o di miglioramento al fine di evitare il ripetersi della medesima tipologia di incidente. La comunicazione degli infortuni non solleva in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi di denuncia agli enti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di eventi di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale, l'Appaltatore deve informare immediatamente il Committente e deve gestire gli adempimenti relativi al danno ambientale in relazione a quanto previsto nella Parte VI del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Committente si riserva il diritto di effettuare durante il corso dei lavori delle verifiche sul rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, dagli standard del Committente nonché dagli accordi precedentemente presi con l'Appaltatore in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro. Tali verifiche possono avvenire anche senza preventiva comunicazione e possono comportare, in caso vengano ravvisate palesi violazioni, interruzione delle attività e allontanamento (temporaneo o definitivo) del personale. Gli esiti di tali verifiche sono utilizzati dal Committente nelle fasi di valutazione dell'Appaltatore e ripresi negli aggiornamenti della qualifica. In ogni caso, il Committente, qualora durante le attività di sopralluogo o di

supervisione ravvisi situazioni di palese violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, ha facoltà di interrompere immediatamente le attività. Tali eventi possono costituire elementi idonei a legittimare una risoluzione di diritto del Contratto da parte del Committente.
Il Committente può richiedere l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore (o suoi subappaltatori) per giustificato motivo, che dev'essere comunicato all'Appaltatore (in particolare, palesi violazioni di norme inerenti la tutela ambientale e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto dei requisiti di qualifica, la formazione e l'idoneità fisica del personale).
L'Appaltatore s'impegna a effettuare tale sostituzione senza variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine lavori, costi aggiuntivi, ecc.).
L'Appaltatore s'impegna a risarcire il Committente in caso di danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolamenti vigenti attribuibili all'Appaltatore o ai propri subappaltatori.
Nel caso in cui l'Appaltatore si avvalga di lavoratori stranieri, deve assicurare almeno che: 1) il Capo Cantiere ed il suo sostituto parlino correttamente la lingua italiana e siano in grado di comunicare con tutti gli altri dipendenti; 2) il Capo Cantiere o il suo sostituto siano sempre presenti durante lo svolgimento dei lavori; 3) tutti i lavoratori siano in grado di comunicare un'emergenza (in italiano o in inglese) al responsabile dell'emergenza (ad esempio nel caso di infortunio al Capo Cantiere o al suo sostituto).
L'uso delle smerigliatrici angolari, in virtù dei rischi ad esse correlate, è regolamentato da apposite procedure e standard interni. Per quanto attiene alle misure organizzative e operative, si richiede che il loro utilizzo sia riservato a personale che sia stato preventivamente formato e addestrato sui rischi connessi a tali attrezzature e sulle misure di protezione e prevenzione da adottare.
Durante le operazioni con tali attrezzature, che devono essere sempre impugnate con due mani utilizzando l'impugnatura aggiuntiva, deve essere previsto l'utilizzo contemporaneo di occhiali di protezione e schermo facciale a protezione dalla proiezione di materiale, l'uso di indumenti a protezione completa di braccia e gambe, otoprotettori (se il rumore è superiore agli 85 dBA), guanti di protezione. Relativamente alle caratteristiche dell'attrezzatura, è richiesto l'utilizzo di smerigliatrici elettriche dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza: 1) sistema elettronico di arresto "anti kick-back" (il blocco del disco è rilevato nei primi stadi e dà luogo ad un rapido spegnimento in caso di bloccaggio del disco. Lo scopo è di evitare incontrollabili contraccolpi); 2) presenza di impugnatura aggiuntiva con caratteristiche tali da ridurre le vibrazioni; 3) sistema frenante collegato al pulsante di avviamento: quando viene rilasciato il pulsante di avviamento, il disco viene fermato entro 3 secondi; 4) protezione del disco: protezione del disco regolabile e bloccabile; 5) controllo "uomo presente": pulsante di avviamento a pressione che comporta lo spegnimento dell'attrezzatura quando viene rilasciato (senza possibilità di essere bloccato in posizione acceso) L'utilizzo di smerigliatrici pneumatiche deve essere ridotto al minimo e in particolari condizioni (es. dove la valutazione del rischio prevede l'utilizzo di tali attrezzature in quanto espongono ad un livello di rischio inferiore rispetto a quelle elettriche); la scelta va condivisa con il personale EP di riferimento.
L'Appaltatore dichiara di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di immigrazione conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. n. 16 luglio 2012, n. 109.
L'Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Committente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E dell'8 ottobre 2012 resa

da parte dello stesso Appaltatore.
L'Appaltatore non può, né in tutto né in parte, concedere in subappalto a terzi le attività oggetto del Contratto, salvo previa autorizzazione scritta che il Committente può concedere a suo insindacabile giudizio, caso per caso, dietro motivata richiesta scritta dell'Appaltatore.
A corredo e supporto di tale richiesta, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente ogni dichiarazione e/o documentazione prevista dalla vigente normativa, nonché quant'altro fosse in seguito eventualmente richiesto dal Committente.
La lista degli eventuali subappaltatori – e delle relative attività da subappaltare – deve essere formata dall'Appaltatore al momento della presentazione dell'offerta. Eventuali integrazioni successive devono essere motivate dal sopravvenire di eventi e/o circostanze non prevedibili in fase di offerta.
Nella presentazione della lista dei subappaltatori e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere e soddisfare tutti gli obblighi, gli oneri e le condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, che si intende qui integralmente trasposto.
Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori compete in via esclusiva all'Appaltatore, il quale si obbliga fin d'ora a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti di quest'ultimo dai subappaltatori a titolo di corrispettivo per le opere oggetto di subappalto.
Resta in ogni caso inteso che anche in merito alle attività subappaltate, l'Appaltatore rimanga esclusivamente responsabile ed unico referente nei confronti del Committente. Pertanto l'Appaltatore, nell'instaurazione e mantenimento del rapporto di subappalto, ha l'obbligo di imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi dallo stesso assunti nei confronti del Committente e garantire circa il corretto adempimento di tali obblighi così come, in generale, circa il rispetto da parte dei propri subappaltatori di tutta la normativa vigente in materia.
In particolare, tra l'altro, l'Appaltatore deve garantire che i propri eventuali subappaltatori adempiano alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, previdenziali, assicurativi e di immigrazione, e siano in grado, se richiesti, di esibire copia di tutte le attestazioni o altra documentazione ritenuta necessaria.
L'Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Committente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E dell'8 ottobre 2012 resa da parte dei propri eventuali subappaltatori.
L'Appaltatore s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne integralmente il Committente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori, nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori appaltati e/o subappaltati. A tale fine, la stipula delle polizze R.C.T. di cui all'art. 17 (Assicurazioni) deve prevedere anche la copertura della responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Appaltatore assicurato per danni cagionati a terzi per fatto dei subappaltatori o di loro dipendenti.
Salvo quanto precede, qualora il Committente accerti l'inadempimento del subappaltatore, l'Appaltatore, quando richiesto, è tenuto ad adottare immediatamente misure idonee ad assicurare l'adempimento delle prestazioni contrattuali, nonché a risolvere eventualmente il rapporto di subappalto, garantendo allo stesso tempo il proseguimento delle attività e l'adempimento delle prestazioni contrattuali.
L'Appaltatore non può in alcun modo imporre ai propri subappaltatori accordi di esclusiva che

abbiano l'effetto di impedire agli stessi la conclusione di contratti con le società del Gruppo della Committente per ulteriori prestazioni.
Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo è considerato causa di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore, dando diritto al Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni eventuale danno.